



Direttiva

DIRETTIVA FSC® SULLA CERTIFICAZIONE DI CATENA DI CUSTODIA

FSC-DIR-40-004 ITA

30/04/2024



Titolo: Direttiva FSC® sulla Certificazione di Catena di Custodia

Date: **Data approvazione:** 30 Aprile 2024

Tempi: **Periodo di transazione:** non applicabile
Periodo di validità: non applicabile

Contatti per commenti generali: FSC International – Performance and Standards Unit
Adenauerallee 134
53113 Bonn
Germany

Phone: +49 (0)228 36766 0
Fax: +49 (0)228 36766 65
Email: psu@fsc.org

Contatti per commenti sulla traduzione: FSC Italia
Via Ugo Foscolo 12, 35131 Padova – Italia

Telefono: (+39) 049 8762749
Mail: info@fsc-italia.it – consulenti@fsc-italia.it
Web: it.fsc.org

Versione

Data di pubblicazione: 30 Aprile 2024

Data di entrata in vigore: Non applicabile

Version	Descrizione	Data
V1-0	Non applicabile	Non applicabile

© 2023 Forest Stewardship Council, A.C. All Rights Reserved
FSC® F000100

Non è consentito distribuire, modificare, trasmettere, riutilizzare, riprodurre, ripubblicare o utilizzare il materiale protetto da copyright di questo documento per scopi pubblici o commerciali, senza l'espresso consenso scritto dell'editore. L'utente è autorizzato a visualizzare, scaricare, stampare e distribuire singole pagine di questo documento solo a scopo informativo.

NOTE ALLA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA

Il presente documento è una **traduzione PARZIALE** a cura del personale dell'Ufficio Nazionale FSC Italia del documento originale FSC-DIR-40-004 EN FSC Directive on Chain of Custody Certification.

Scopo della traduzione è favorire la lettura e la comprensione del documento normativo e di agevolarne la corretta interpretazione e applicazione da parte delle organizzazioni e di quanti interessati.

In caso di dubbi o nell'eventualità di difformità tra la presente traduzione e la versione originale, deve comunque prevalere ed essere considerata corretta la versione in lingua inglese.

Per chiarimenti e segnalazioni in merito alla traduzione dello standard è possibile contattare l'Ufficio Nazionale FSC Italia.

Si prega di fare riferimento alla copia elettronica originale sul sito web FSC Internazionale (<https://connect.fsc.org/document-centre>) per assicurarsi di riferirsi all'ultima versione.

CONTENUTI

a. Scopo di questo documento	6
b. Riferimenti	6
c. Termini e definizioni	6
d. Note d'avviso FSC	7

Elenco note d'avviso:

ADVICE 40-004-01	Contoterzisti di Catena di Custodia FSC
ADVICE 40-004-02	Dopo il rilascio del certificato, quando i prodotti dell'organizzazione potranno riportare il marchio FSC?
ADVICE 40-004-03	Soglia di etichettatura ridotta al 50% per prodotti a base di trucioli e fibre
ADVICE 40-004-04	L'utilizzo di prodotti secondari non controllati (<i>ritirata</i>)
ADVICE 40-004-05	Identificazione delle dichiarazioni FSC sui documenti di consegna e di vendita
ADVICE 40-004-06	Quali componenti di un prodotto devono essere certificate?
ADVICE 40-004-07	Vendita di prodotti certificati FSC tramite vendite all'asta da entità non certificate FSC
ADVICE 40-004-08	Prodotti non conformi
ADVICE 40-004-09	Componenti minori
ADVICE 40-004-10	Accesso alle informazioni richieste dalla legislazione sulla legalità del legame
ADVICE 40-004-11	Leggi sul commercio e doganali
ADVICE 40-004-12	Conformità del legno di recupero pre-consumo con l'EUTR
ADVICE 40-004-13	Classificazione della carta di recupero pre-consumo come equivalente al materiale certificato FSC e di recupero post-consumo
ADVICE 40-004-14	Integrità delle catene di fornitura
ADVICE 40-004-15	Materiali neutrali che non possono essere distinti dalle componenti certificate FSC
ADVICE 40-004-16	Organizzazioni dissociate da FSC che operano come terzisti in conto-lavorazione
ADVICE 40-004-17	Dichiarare i prodotti composti al 100% da materiali di recupero come FSC MIX
ADVICE 40-004-18 V.1-0	La gestione di False Dichiarazioni rilasciate deliberatamente
ADVICE 40-004-18 V.2-0	La gestione di False Dichiarazioni in riferimento a prodotti/progetti contenenti materiali da fonti non ammissibili.
ADVICE 40-004-19	Informazione riguardo la specie nei Gruppi di Prodotti FSC (<i>ritirata</i>)
ADVICE-40-004-20 VI-0	Conferma di origine per i prodotti contenenti Paulownia certificati FSC (<i>ritirata</i>)

ADVICE-40-004-20 V2-0	Conferma di origine per i prodotti certificati FSC provenienti da specie a rischio per l'integrità di FSC
ADVICE-40-004-21	Moratoria sulle vendite di legno e prodotti di legno certificati FSC o Legno Controllato provenienti da tagli sanitario dalla regione di Irkutsk Oblast in Russia
ADVICE-40-004-23	Valutazione dei terzi rispetto ai requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC
ADVICE-40-004-24	Valutazione dei requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC utilizzando schemi di verifica approvati da FSC
ADVICE-40-004-25	Requisiti per le organizzazioni per fornire le corrette informazioni all'ente di certificazione ai fini del calcolo della commissione amministrativa annuale (Annual Administration Fee - AAF)
ADVICE-40-004-27	Inserimento della dichiarazione FSC CFM nella Certificazione di Catena di Custodia

A. SCOPO DI QUESTO DOCUMENTO

Questo documento riporta tutte le Note d'avviso riferite allo Standard FSC-STD-40-004. Le seguenti Note d'avviso sono da considerarsi elementi normativi a tutti gli effetti e fanno riferimento ai requisiti riportati nello Standard FSC-STD-40-004

Questo documento sarà rivisto secondo le necessità. Il contenuto della direttiva sarà incorporato nei relativi standard in ogni revisione principale, per quanto possibile.

Gli aggiornamenti alla Direttiva saranno annunciati tramite i consueti canali di FSC.

B. RIFERIMENTI

Di seguito i documenti di riferimento rilevanti per l'applicazione del presente documento.

Per i riferimenti senza numero di versione, si applica la versione più recente del documento di riferimento (comprese le eventuali modifiche):

FSC-STD-40-004	Standard della Certificazione di Catena di Custodia
FSC-STD-20-011	Standard per la Valutazione del Catena di Custodia
FSC-STD-40-005	Standard sui Requisiti per l'Approvvigionamento di Legno Controllato FSC
FSC-PRO-01-001	Procedura per lo sviluppo e la Revisione dei Documenti Normativi FSC

C. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni inclusi nel Glossario dei termini FSC-STD-01-002 FSC e quanto segue:

Nota d'Avviso: errata o addenda ai documenti normativi.

Richiesta di modifica: una richiesta documentata e giustificata da parte di qualsiasi stakeholder per aggiungere, eliminare o modificare un requisito di un documento normativo FSC approvato e valido.

Direttiva: insieme di Note d'Avviso

D. NOTE D'AVVISO FSC

ADVICE-40-004-01	Contoterzisti di Catena di Custodia FSC
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V2.1 Sezione 12 e FSC-STD-40-004 V3-0 Sezione 12
Entrata in vigore	Le organizzazioni certificate per la Catena di Custodia FSC possono applicare questa nota d'avviso dal 9 febbraio 2010 e, se applicabile, saranno valutate dal 1° gennaio 2011 in poi. Aggiornata l'8 settembre 2017
Termini e definizioni	<p>Si applicano i termini definiti in FSC-STD-20-011 e FSC-STD-40-004. I seguenti termini sono introdotti dalla presente nota d'avviso:</p> <p>Organizzazione che esternalizza (contracting organization): individuo, azienda o altra entità legale che esternalizza ad un terzista per la produzione o la trasformazione di un prodotto certificato FSC nell'ambito di un accordo di contoterzismo</p> <p>Nota: L'organizzazione che esternalizza può essere certificata FSC oppure no (vedi tabella 1)</p> <p>Terzista: individuo, azienda o altra entità legale ingaggiata da una organizzazione che esternalizza per la produzione o la trasformazione di un prodotto certificato FSC nell'ambito di un accordo di contoterzismo.</p> <p>Nota: nel contesto di questa nota d'avviso il terzista è una organizzazione certificata FSC (vedi tabella 1)</p> <p>Organizzazione certificata CoC FSC: un individuo, azienda o altra entità legale in possesso di un certificato di Catena di Custodia FSC valido, a garanzia che sono in atto procedure appropriate per la produzione, la trasformazione o il commercio di un prodotto specifico - o che per questo vengono utilizzati terzisti certificati CoC FSC - i quali consentono all'organizzazione di vendere, fornire o promuovere il prodotto con le dichiarazioni FSC.</p> <p>Accordo di contoterzismo: un accordo scritto tra l'organizzazione che esternalizza e un terzista sul servizio di produzione o trasformazione di un prodotto o materiale certificato FSC, in cui l'organizzazione che esternalizza</p>

	<p>mantiene il controllo e la proprietà del materiale di input fornito dal fornitore (che fattura) e la vendita del prodotto in uscita al cliente. Il materiale utilizzato come input può essere spedito dall'organizzazione che esternalizza o dal fornitore (che consegna) al terzista e il prodotto in uscita può essere restituito dal terzista all'organizzazione che esternalizza o spedito direttamente al cliente.</p> <p>Fornitore (che fattura): organizzazione certificata CoC FSC che vende materiale con dichiarazioni FSC verso l'organizzazione che esternalizza.</p> <p>Fornitore (che consegna): organizzazione certificata CoC FSC che consegna il materiale al terzista e vende il materiale con le dichiarazioni FSC al fornitore che fattura o all'organizzazione che esternalizza.</p>																				
Premessa	<p>Questa nota d'avviso riguarda i casi in cui le organizzazioni certificate CoC FSC, fanno uso di terzisti certificati CoC FSC. In particolare, vengono forniti chiarimenti sui seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a quali condizioni può verificarsi l'esternalizzazione di un lavoro per un prodotto certificato FSC fornito da una organizzazione che esternalizza non certificata; • quali sono i vantaggi e i requisiti per le organizzazioni certificate CoC FSC che utilizzano terzisti certificati CoC FSC. 																				
Nota d'avviso	<table border="1" data-bbox="435 1160 1412 1568"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="435 1160 1067 1200">Tabella 1</th> <th colspan="2" data-bbox="1067 1160 1412 1200">Stato FSC</th> </tr> <tr> <th data-bbox="435 1200 564 1314">Sezione</th> <th data-bbox="564 1200 775 1314">Requisiti per</th> <th data-bbox="775 1200 1067 1314">dettagli</th> <th data-bbox="1067 1200 1198 1314">terzista</th> <th data-bbox="1198 1200 1412 1314">Organizzazione che esternalizza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="435 1314 564 1458">1</td> <td data-bbox="564 1314 775 1458">Terzista</td> <td data-bbox="775 1314 1067 1458">Fornitura di servizi di contoterzismo ad Organizzazioni non certificate COC FSC</td> <td data-bbox="1067 1314 1198 1458">FSC</td> <td data-bbox="1198 1314 1412 1458">non-FSC</td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 1458 564 1568">2</td> <td data-bbox="564 1458 775 1568">Organizzazione che esternalizza</td> <td data-bbox="775 1458 1067 1568">Utilizzo di un terzista certificato COC FSC</td> <td data-bbox="1067 1458 1198 1568">FSC</td> <td data-bbox="1198 1458 1412 1568">FSC</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Fornitura di servizi di contoterzismo ad Organizzazioni non certificate secondo la Catena di Custodia FSC – condizioni per le Organizzazioni contraenti (terzisti) certificate FSC</p> <p>NOTA: Questa sezione si applica agli accordi di esternalizzazione in contoterzi in cui il terzista contraente è un'organizzazione certificata CoC FSC e l'organizzazione che esternalizza è una organizzazione non certificata CoC FSC. In questo scenario, l'organizzazione non certificata che esternalizza non può vendere il prodotto ai propri clienti compiendo una dichiarazione FSC. Tuttavia, l'organizzazione non certificata che esternalizza può utilizzare i marchi FSC per promuovere il prodotto presso i consumatori finali, in base a quanto specificato in FSC-STD-50-</p>	Tabella 1			Stato FSC		Sezione	Requisiti per	dettagli	terzista	Organizzazione che esternalizza	1	Terzista	Fornitura di servizi di contoterzismo ad Organizzazioni non certificate COC FSC	FSC	non-FSC	2	Organizzazione che esternalizza	Utilizzo di un terzista certificato COC FSC	FSC	FSC
Tabella 1			Stato FSC																		
Sezione	Requisiti per	dettagli	terzista	Organizzazione che esternalizza																	
1	Terzista	Fornitura di servizi di contoterzismo ad Organizzazioni non certificate COC FSC	FSC	non-FSC																	
2	Organizzazione che esternalizza	Utilizzo di un terzista certificato COC FSC	FSC	FSC																	

002, ossia stipulando un accordo di licenza d'uso del marchio con l'Ufficio Nazionale FSC competente o con FSC Internazionale. La sezione I di questa nota d'avviso è applicabile alle organizzazioni certificate secondo FSC-STD-40-004 V3-0 [...].

Ammissibilità

- 1.1 I terzi certificati FSC possono fornire prodotti certificati FSC alle Organizzazioni non certificate FSC che esternalizzano la produzione, solose:
 - 1.1.1 Il materiale di input per il lavoro in oggetto viene consegnato dal fornitore certificato direttamente al terzo certificato, ossia l'organizzazione che esternalizza non deve entrare in possesso fisico del materiale di input;
 - 1.1.2 Il terzo certificato FSC si deve assicurare di avere una copia della fattura dal fornitore che consegna il materiale e, nel caso in cui non sia lo stesso, del fornitore che emette la fattura, che includa le informazioni sufficienti a collegare tra loro la fattura e la relativa documentazione di trasporto.

NOTA: Le informazioni sui prezzi possono essere oscurate.

- 1.1.3 Il prodotto d'output fornito dal terzo è:
 - a. un prodotto finito;
 - b. etichettato FSC; e
 - c. marchiato con il nome, l'etichetta o altre informazioni identificative dell'organizzazione che esternalizza.

Etichettatura

- 1.2 Per ogni accordo di lavoro, il terzo deve mantenere il controllo sull'applicazione della etichetta FSC corretta.
- 1.3 Il terzo assicura che all'interno dell'etichetta FSC sia utilizzato il proprio codice di licenza e sottopone la bozza al proprio Ente di certificazione per la dovuta approvazione.

2. Utilizzo di un terzo certificato COC FSC

Come riportato nello Standard FSC-STD-40-004

ADVICE-40-004-02	Dopo il rilascio del certificato, quando i prodotti dell'organizzazione potranno riportare il marchio FSC?
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V2-0 paragrafo 10.1.1
Entrata in vigore	Marzo 2005
Premessa	La fabbricazione di prodotti che utilizzano materie prime di origine forestale avviene spesso tramite un processo continuo. Quando il certificato viene rilasciato, è probabile che ci siano prodotti in fase di fabbricazione, prodotti fabbricati ma non ancora spediti e prodotti che sono stati spediti ma non ancoramessi in vendita dall'acquirente. Quali di questi prodotti sono idonei a portare il marchio FSC?
Nota D'avviso	<p>1. Il campo di applicazione del certificato definisce il punto in cui inizia la Catena di Custodia certificata e il punto in cui termina. Il certificato di Catena di Custodia fornisce una garanzia di conformità con i requisiti degli standard specificati. Questa garanzia è valida dal momento in cui il certificato è rilasciato. Qualsiasi prodotto che rientri nello scopo definito dal certificato al momento del rilascio, può essere preso in considerazione per essere venduto come certificato FSC (se rispettare i requisiti degli standard applicabili).</p> <p>Prodotti che hanno già lasciato il campo di applicazione del certificato al momento in cui il certificato viene rilasciato, non possono essere considerati certificati.</p> <p>2. Normalmente questo significa che i prodotti che sono già stati venduti, o spediti, prima del rilascio del certificato non possono essere considerati come certificati e non sono idonei a riportare il marchio FSC.</p> <p>3. Chiaramente un'azienda non può emettere una fattura che descriva i prodotti come certificati FSC prima del rilascio del certificato di catena di custodia. I prodotti venduti senza tale dichiarazione in fattura, non possono essere considerati come certificati, e non sono idonei a portare il marchio FSC.</p> <p>4. Nel caso di una certificazione di Gestione Forestale congiunta a una certificazione di Catena di Custodia, l'applicazione di questa nota d'avviso significa che il legname che è stato abbattuto prima del rilascio del certificato, ma che non è ancora stato venduto dall'impresa di gestione forestale, può essere venduto come certificato FSC.</p> <p>5. Considerazioni equivalenti si applicano quando un certificato viene sospeso o termina. Prodotti che hanno lasciato la Catena di Custodia mentre il certificato era valido erano certificati e rimangono certificati anche dopo la sospensione o il termine del certificato. Prodotti che non hanno ancora lasciato la Catena di Custodia al momento del termine o sospensione del certificato non potranno essere considerati certificati FSC.</p>

ADVICE-40-004-03	Soglia di etichettatura ridotta al 50% per prodotti a base di trucioli e fibre
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V2-0 paragrafi 11.2.1° e 11.2.2
Entrata in vigore	14 febbraio 2011. Aggiornamenti: 9 dicembre 2015 e 8 settembre 2017.
Termini e definizioni	<p>Prodotto registrato: prodotti in trucioli e fibra o gruppo di prodotti registrato dall'organizzazione prima del 1° aprile 2011 come prodotto commerciale basato su una soglia di etichettatura del 50%.</p> <p>Stock in uscita: prodotti che hanno già "lasciato" il processo produttivo.</p>
Premessa	<p>Questa nota d'avviso è stata modificata due volte. La prima volta a dicembre 2015 per integrare le seguenti decisioni da parte del Consiglio di amministrazione FSC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una proroga della scadenza di questa nota fino a FSC-STD-40-004 V3-0 e • Un periodo transitorio per eliminare gradualmente le scorte di produzione dopo la data di efficacia dello standard FSC-STD-40-004 V3-0. <p>Il secondo aggiornamento si è verificato l'8 settembre 2017 per inserire l'effettiva data di entrata in vigore dello standard FSC-STD-40-004 V3-0.</p>
Nota D'avviso	<p>NOTA: In questa nota d'avviso, il termine "organizzazione" si riferisce solo ai titolari di uncertificato FSC che hanno ottenuto la "registrazione" per un prodotto con una soglia di etichettatura ridotta del 50%.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'organizzazione può produrre cippati e prodotti in fibra basati su una riduzione della soglia di etichettatura al 50% fino al 1° aprile 2017 (data dell'entrata in vigore dello standard FSC-STD-40-004 V3-0). 2. I prodotti registrati possono essere etichettati FSC e venduti con la dichiarazione "FSC Mix registrato al 50%" su documenti di vendita e consegna secondo i requisiti di questa nota d'avviso. 3. I prodotti registrati che erano già stati etichettati FSC prima del 1° aprile 2017 manterranno lo stato di certificati anche dopo questa data. Quindi, le organizzazioni più in basso nella catena di approvvigionamento che utilizzano il sistema di trasferimento possono disetichettare e vendere questi prodotti con la dichiarazione "FSC Mix 50% registrato" fino all'esaurimento delle scorte. 4. Le organizzazioni che hanno uno stock di output rimanente senza etichetta, possono vendere o etichettare prodotti registrati entro il 1° aprile 2017 con la dichiarazione "FSC Mix registrato al 50%" per un massimo di 6 mesi dopo questa data. 5. Le organizzazioni devono riferire al proprio Ente di certificazione un inventario del loro stock di produzione senza etichetta di prodotti registrati al 1° aprile 2017 allo scopo di monitorare le vendite delle scorte durante i seguenti audit di

	sorveglianza. Il rapporto deve essere spedito all'Ente di certificazione non più tardi del 1° luglio 2017.
--	--

ADVICE-40-004-04	L'utilizzo di prodotti secondari non controllati
Stato	ritirato

ADVICE-40-004-05	Identificazione delle dichiarazioni FSC sui documenti di consegna e di vendita
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V2-0 paragrafo 6.1
Entrata in vigore	14 febbraio 2011
Termini e definizioni	/
Premessa	<p>Lo standard della catena di custodia richiede alle aziende certificate di identificare i prodotti certificati FSC sui documenti di vendita e di consegna. In questo modo l'azienda certificata passa le informazioni riguardo alla certificazione dei prodotti ai clienti successivi.</p> <p>Diverse aziende hanno però limitazioni nel fornire tali dichiarazioni FSC, poiché lo spazio dedicato alla descrizione del prodotto in questi documenti è molto limitato.</p>
Nota d'avviso	<p>Se l'azienda certificata dimostra che a causa della mancanza di spazio, non riesce ad includere la dichiarazione FSC all'interno dei documenti di vendita e di consegna, come specificato dallo standard sulla Catena di Custodia FSC, facendo un'eccezione, l'Ente di certificazione può approvare che tali informazioni siano riportate tramite prove supplementari (ad esempio lettere allegate, link alla pagina web della propria azienda con informazioni verificabili sul prodotto).</p> <p>Questa eccezione è accettabile solo quando l'Ente di certificazione verifica che il metodo supplementare proposto dall'azienda è conforme ai criteri seguenti:</p> <p>a) Non vi è alcun rischio che il cliente interpreti erroneamente quali prodotti sono certificati FSC e quali non lo sono;</p> <p>b) I documenti di vendita e di consegna contengono le informazioni necessarie per far sì che il cliente capisca che la dichiarazione FSC completa è fornita attraverso documenti supplementari;</p> <p>c) Nei casi in cui i documenti di vendita e di consegna contengano più prodotti con diverse dichiarazioni FSC, ciascuno prodotto deve essere associato alla dichiarazione FSC corretta fornita nei documenti supplementari.</p>

ADVICE-40-004-06	Quali componenti di un prodotto devono essere certificate?
Norma di riferimento	FSC-STD-50-001 V1-2 paragrafo 2.4 e FSC-STD-40-004 V3-0 riquadro 2.
Entrata in vigore	30 marzo 2011. Aggiornata l'8 settembre 2017
Termini e definizioni	Inserto: Pubblicità inclusa in un periodico (ad es. Giornale, rivista) che è distribuita attraverso la pubblicazione ma è un elemento chiaramente distinguibile (per carta diversa, dimensioni, ecc.). Ad esempio, gli inserti possono assumere la forma di card, un coupon, opuscoli, ecc..
Premessa	<p>Il paragrafo 2.4 dello standard FSC-STD-50-001 V1-2 stabilisce che "L'etichetta FSC non deve essere utilizzata per fare una dichiarazione parziale riguardo un prodotto. Quando ci sono elementi funzionali e permanenti del prodotto (diversa qualsiasi materiale di imballaggio o non forestale) non coperti dalla certificazione FSC, l'etichetta FSC non può essere usata."</p> <p>FSC continua a ricevere continue richieste di informazioni riguardo a quali componenti di un prodotto sono considerati "permanentemente e funzionali"</p> <p>Questa nota d'avviso ha lo scopo di chiarire quali di queste componenti hanno la necessità di essere certificate FSC. Si vuole inoltre fornire alcuni esempi pratici, di casi particolari.</p>
Nota d'avviso	<p>Tutte le componenti di un prodotto che sono fatte o contengono materiale di origine forestale e che per i clienti fanno parte della funzione del prodotto stesso, devono essere certificate. Questo vuol dire che tutte le componenti certificate FSC devono essere conformi alla definizione di input ammissibile (ad es. FSC 100%, Legno Controllato FSC, ecc.) e le sue quantità in volume o peso deve essere calcolate per determinare la composizione del prodotto FSC e la sua idoneità a riportare l'etichetta FSC.</p> <p>Le componenti fatte di materiale di origine forestale che hanno funzioni secondarie nel prodotto (ad es. per trasporto, protezione, ecc.) non è necessario che siano certificate, a meno che non siano aggiunte al prodotto con uno scopo funzionale (ad es. se la funzione del prodotto viene compromessa dalla rimozione di questo componente secondario, anche questo componente deve essere certificato).</p> <p>L'imballaggio realizzato con materiali di origine forestali (ad es. Carta, legno, ecc.) è considerato un elemento separato dal prodotto che contiene.</p> <p>L'organizzazione può scegliere di certificare solo l'imballaggio o solo il suo contenuto o entrambi.</p> <p>Il generatore di etichette FSC consente di creare etichette con specifiche indicazioni sul tipo (ad es. legno, carta, imballaggio).</p>

Nei casi in cui il prodotto contenga componenti di legno e carta che siano elementi chiaramente distinti tra loro, l'organizzazione può scegliere di certificarli in modo indipendente, a condizione che all'interno dell'etichetta FSC di prodotto siano riportate le opportune e relative dichiarazioni rispetto al tipo di prodotto certificato. In questi casi per evitare rischi di errata interpretazione su quali componenti del prodotto sono certificati, si raccomanda di compiere una ulteriore dichiarazione di chiarimento.

Lo stesso vale per i prodotti che contengono una combinazione di componenti a base di legno (legno, carta) e di prodotti forestali non legnosi, es. vimini, sughero, ecc. In questo caso, i componenti a base di legno devono essere certificati, mentre i componenti non legnosi possono non esserlo, a condizione che l'etichetta FSC indichi chiaramente i componenti legnosi certificati FSC del prodotto (es. una sedia in legno certificato FSC e vimini non certificato. In questo caso l'etichetta FSC deve indicare il legno come tipo di prodotto).

La situazione opposta, ossia una sedia in legno dove sia certificata la sola componente non legnosa ma non il legno, non è possibile.

La tabella qui di seguito riporta alcuni esempi di applicazioni pratiche di questa nota d'avviso, ma non vuole ricoprire tutti i casi di prodotti certificabili FSC:

Esempio di prodotto	Quali componenti del prodotto richiedono di essere certificate?	
Scatola e fiammiferi	Fiammiferi	SI
	Scatola	Opzionale
	Logica: fiammiferi e scatola sono componenti distinte che possono essere certificati indipendentemente quando la specifica all'interno dell'etichetta FSC è sufficientemente chiara da evitare fraintendimenti. Quando invece i fiammiferi e la scatola sono realizzati con lo stesso materiale (ad es. carta), entrambi devono essere certificati per poter riportare l'etichetta FSC.	
	Componenti in legno e carta	SI
	Manuale di istruzioni	Opzionale
	imballaggio	Opzionale

	Giochi	<p>Logica: i componenti in legno e carta del gioco hanno uno scopo funzionale e quindi sono i componenti che devono essere certificati. Tuttavia, può essere applicato anche un approccio più flessibile a condizione che sull'etichetta viene applicata la specifica corretta. Ad esempio, quando solo le componenti in legno sono certificate e le parti in carta non necessitano di essere certificate, l'etichetta FSC deve contenere la specifica "legno".</p>	
		<p>Al contrario, quando solo le componenti in carta sono certificate, l'etichetta FSC deve contenere la specifica "carta" e in questo caso le componenti in legno non necessitano di essere certificate. Il manuale di istruzioni e l'imballaggio non sono componenti del prodotto e per questo motivo non è necessario che siano certificati.</p>	
	Libri	Copertina	SI
		Carta interna	SI
		Sovra copertina e custodia	Opzionale
		Fascette editoriali	Opzionale
		<p>Logica: la copertina e la carta interna sono necessarie per il funzionamento del prodotto, e per questo motivo devono essere certificate. Articoli aggiuntivi come custodie, sovra copertine e fascette editoriali non sono necessarie al fine di determinare la funzionalità del prodotto e pertanto non è necessario che siano certificati.</p>	
	notebooks	Copertina	SI
		Fogli di carta adesiva	SI
		Carta interna	SI
		<p>Logica: copertina del taccuino, carta interna, carta adesiva e i fogli sono componenti permanenti del prodotto e sono necessarie per la funzionalità del prodotto. Pertanto, tutti questi componenti devono essere certificati.</p>	
		copertina	SI
		Carta interna	SI
		Inserti	Opzionale
		Adesivi promozionali staccabili	Opzionale

	Riviste	Logica: La copertina e la carta interna sono necessari per la funzionalità del prodotto e quindi devono essere certificati. Inserti e adesivi promozionali rimuovibili non sono invece necessari alla funzionalità della rivista; quindi, indipendentemente dal metodo di fissaggio (incollato, rilegato sciolto, ecc.), non è necessario che siano certificati.	
	Carta igienica	Carta igienica	SI
		Anima di cartone	Opzionale
		Logica: La carta igienica è la componente acquistata dal consumatore. L'anima di cartone (rotolo interno) è un supporto per il trasporto e il mantenimento della carta igienica. Il supporto in cartone può essere separato senza compromettere la funzione della carta igienica. Secondo questa logica, non è necessario che il rotolo di cartone sia certificato.	
		Lo stesso concetto si applica a tutte le carte e i prodotti venduti in rotoli e bobine (ad es. bobine di carta, carta termica arrotolata, nastri adesivi).	
	Fazzoletti e scatola porta fazzoletti	fazzoletti	SI
		Scatola porta fazzoletti	Opzionale
		Logica: La carta tissue è il componente ricercato e acquistato dal consumatore. La scatola è lo strumento per stoccare e trasportare i fazzoletti e può essere separato dal prodotto senza comprometterne la funzione. Per questo motivo, la scatola può non essere certificata.	
	Arredamenti	Arredo	SI
		Imballo	Opzionale
Cartellino interno		Opzionale	
Logica: L'arredo è la componente ricercata e acquistata dal consumatore. La confezione, il cartellino interno promozionale hanno funzioni secondarie e possono essere separati dal mobile senza compromettere la sua funzione. Per questo motivo, l'imballo e il cartellino interno non necessitano di essere certificati.			
	etichetta	SI	
	Carta antiadesiva di supporto	Opzionale	

	Etichette adesive	<p>Logica: L'etichetta è il prodotto ricercato dall'acquirente, mentre la carta antiadesiva di supporto ha una funzione secondaria (principalmente di trasporto del prodotto). Pertanto, la carta antiadesiva di supporto non necessita di essere certificata.</p>	
		<p>Altri elementi in legno secondari(ad esempio arredi, scaffali, sedute, recinzioni, armadi, carteda parati)</p>	<p>Opzionale</p>
		<p>Logica: Una casa venduta come unità singola può essere considerata come un prodotto certificato FSC se tutte le componenti strutturali permanenti di materiali di origine forestale sono certificate. Le altre componenti (ad es. mobili, armadi, sedute, mensole, recinzioni, carta da parati) non sono componenti permanenti della casa, pertanto, non necessitano di essere certificati. Case realizzate con materiali non di origine forestale (ad es. mattoni) che hanno componenti in legno specifici (ad es. porte, pavimenti) non possono essere vendute con la dichiarazione di certificazione FSC. L'azienda può però etichettare e promuovere le componenti di origine forestale in modo individuale.</p>	
		<p>Carta o impiallaccio</p>	<p>Si</p>
		<p>Logica: La parte in legno e la nobilitazione in carta /impiallacciatura non sono elementi distinguibili dai consumatori e non possono essere separati senza compromettere la funzione dei prodotti. Pertanto, entrambe le componenti devono essere certificate.</p>	
ADVICE-40-004-07	Vendita di prodotti certificati FSC tramite vendite all'asta da soggetti noncertificati FSC		

Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V2-1 Scopo e paragrafo 6.1.1 e FSC-STD-40-004 V3-0 paragrafo 5.1
Entrata in vigore	30 Marzo 2011. Aggiornata l'8 settembre 2017.
Termini e definizioni	Asta: un processo di acquisto e di vendita di beni o servizi funzionante attraverso un'offerta e un'aggiudicazione alla vincita (generalmente all'offerta più alta). La casa d'aste / il banditore, solitamente non acquisisce la proprietà legale dei beni /servizi in vendita ma riscuote i fondi dovuti e emette la fattura di vendita all'offerente vincente.
Premessa	<p>Questa nota d'avviso ha come scopo quello di fornire chiarimenti riguardo la necessità o meno di essere in possesso della certificazione FSC per le case d'aste, o altre entità che vendono prodotti all'asta certificati. Si vuole inoltre definire le procedure necessarie per garantire la tracciabilità dei prodotti scambiati da queste organizzazioni.</p> <p>Lo standard FSC-STD-40-004 stabilisce che è richiesta la certificazione di Catena di Custodia per tutte le organizzazioni che vogliono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • produrre e vendere materiali o prodotti certificati FSC; o • produrre e promuovere prodotti certificati FSC; o • commercializzare materiali o prodotti con dichiarazioni FSC. <p>NOTA: la certificazione della Catena di Custodia non è richiesta per le organizzazioni che non acquisiscono la proprietà legale dei materiali o prodotti, ma semplicemente fanno da tramite tra l'acquirente e il venditore, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fare un accordo senza prendere possesso fisico (spesso definito 'agente'); o • trasportare materiali o prodotti.
Nota d'avviso	Alle entità che non acquisiscono la proprietà legale dei prodotti certificati FSC durante le attività di negoziazione, non è richiesta la certificazione di Catena di Custodia FSC, anche quando questa entità prende il possesso fisico del prodotto.
	<p>In questo caso, non essendo certificata, non potrà fare dichiarazioni riguardo la certificazione FSC e non potrà riportare nessun codice di certificazione sui propri documenti di vendita o di trasporto.</p> <p>Affinché il cliente (l'offerente vincente) consideri il materiale acquistato attraverso una casa d'aste non certificata FSC come certificata FSC, il fornitore certificato dovrà fornire un documento di trasporto supplementare nel quale saranno comprese tutte le informazioni richieste dal paragrafo 5.1 dello standard FSC-STD-40-004 V3-0.</p>

ADVICE-40-004-08	Prodotto non conformi
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V2-1 paragrafi 1.2.1 e 10.1.1

Entrata in vigore	01 Novembre 201. Aggiornata il 27 febbraio 2013
Termini e definizioni	<p>Prodotto non conforme: prodotto o materiale per il quale un'organizzazione non è in grado di dimostrare la sua conformità ai requisiti FSC per l'idoneità a riportare le dichiarazioni di certificazione e/o l'etichettatura.</p> <p>Piccole imprese COC: organizzazioni con:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Non più di 15 dipendenti (a tempo pieno), o ii. Non più di 25 dipendenti (a tempo pieno) e un massimofatturato annuo totale di US \$ 1.000.000.
Premessa	<p>L'implementazione delle procedure della Catena di Custodia e dei sistemi di controllo richieste dallo standard FSC-STD-40-004 mira a garantire la minimizzazione delle possibilità di prodotti non conformi. Questa nota d'avviso introduce un ulteriore strumento per prevenire la possibilità che prodotti non certificati vengano consegnati come certificati.</p> <p>Si includono requisiti specifici da applicare quando si rileva la non conformità di un prodotto dopo che quest'ultimo è già stato fornito al cliente.</p> <p>L'azione intrapresa per risolvere il problema del prodotto non conforme è indirizzata all'organizzazione responsabile della non conformità, ma può anche influire su acquirenti e venditori, ad es. nel caso in cui un prodotto venga richiamato.</p>
Nota d'avviso	<p>3.4.1. L'organizzazione deve disporre di una procedura documentata che definisca i controlli e le relative responsabilità e autorità per la gestione dei prodotti non conformi. Il sistema di Catena di Custodia dell'organizzazione deve essere progettato per garantire che i prodotti non conformi ai requisiti FSC siano identificati e controllati per impedirne la consegna.</p> <p>NOTA: le piccole imprese COC non sono tenute ad avere la procedura scritta.</p> <p>3.4.2. Nel caso in cui vengano rilevati prodotti non conformi dopo la consegna, l'organizzazione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cessare immediatamente di vendere qualsiasi prodotto non conforme detenuto in magazzino; b) identificare tutti i clienti rilevanti e avvisare tali clienti per iscritto entro tre (3) giorni lavorativi dal prodotto non conforme e conservare la notifica; c) analizzare le cause per cui si sono verificate tali non conformità e attuare misure per prevenirle in futuro. d) avvisare il proprio Ente di certificazione; e) collaborare con l'Ente di certificazione al fine di consentirgli di controllare vengano prese le misure appropriate per correggere la non conformità.

ADVICE-40-004-09	Componenti minori
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V2-1 paragrafo 6.1.3 e sezione 13
Entrata in vigore	1° novembre 2012. Aggiornata il 27 Febbraio 2013.
Premessa	Il concetto di “componenti minori” è stato introdotto per la prima volta nel sistema FSC nel 2007. Per componenti minori si intendono quei materiali di origine forestale (legnosi e non in legnosi) che possono essere esonerati dai requisiti della Catena di Custodia, descritti nello Standard FSC-STD-40-004. All'inizio del 2012, FSC ha avviato un processo di aggiornamento delle sue norme per garantire l'armonizzazione con la legislazione sulla legalità del legname, come il Regolamento UE sul legname (EUTR), Lacey Act degli Stati Uniti, FLEGT e Australian Illegal Logging Prohibition Act. Conseguentemente a questo processo, FSC ha riscontrato la necessità di eliminare gradualmente l'esenzione per le componenti minori dalla Catena di Custodia.
Nota d'avviso	<p>6. Dal 1° gennaio 2013 in poi, il punto 6.1.3 dello Standard FSC-STD-40-004 V2-1 si applicherà anche alle organizzazioni che vendono prodotti semilavorati contenente componenti minori per un massimo dell'1% della composizione del prodotto. In tal caso dovrà essere fornita al cliente la seguente dichiarazione: “Questo prodotto contiene "x" di componenti minori ", dove " x" è la quantità in volume, peso o percentuale di componenti minori.</p> <p>7. Dal 1° marzo 2013, le componenti minori non certificate e non controllate, non possono più essere utilizzati per la produzione di prodotti e attività commerciali (come importazione, esportazione, trasformazione, ecc.) in paesi dove si applica la legislazione sulla legalità del legname e dove questi prodotti sono inclusi nel campo di applicazione di tali legislazioni (incluse interpretazione e linea guida ufficiali). Da questa data in poi, le componenti minori devono essere certificate FSC o Legno Controllato FSC.</p> <p>8. Dal 31 dicembre 2013 la nota d'avviso viene estesa a tutto il mondo, e la produzione di prodotti FSC contenenti componenti minori non certificate e non controllate non è più consentita.</p> <p>9. Dal 31 dicembre 2014 anche la vendita di prodotti FSC contenenti componenti minori non certificati e non controllati non è più consentita.</p>

ADVICE-40-004-10	Accesso alle informazioni richieste dalla legislazione sulla legalità del legname
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V2-1 paragrafo 1.4 e 2.1.1

Entrata in vigore	1° novembre 2012. Aggiornato il 27 Febbraio 2013
Premessa	<p>All'inizio del 2012, FSC ha avviato un processo di aggiornamento delle sue norme per garantire l'armonizzazione con la legislazione sulla legalità del legname, come il Regolamento UE sul legname (EUTR), Lacey Act degli Stati Uniti, FLEGT e Australian Illegal Logging Prohibition Act. Questo processo include degli adeguamenti dei requisiti COC, al fine di assicurarsi che i prodotti certificati FSC siano conformi alle richieste legislative riguardo le informazioni sulle specie, l'origine del legname e dei suoi derivati e il rispetto leggi commerciali e doganali che includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieti, quote e altre restrizioni all'esportazione di prodotti in legno (ad esempio, il divieto di esportazione di tronchi non trasformati o legname grezzo) • Requisiti per le licenze di esportazione di legname e prodotti in legno • Eventuali autorizzazioni ufficiali per le organizzazioni che esportano legname e derivati • Tasse e imposte applicabili alle esportazioni di prodotti in legno
Nota d'avviso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Su richiesta, i fornitori certificati FSC devono fornire ai clienti le seguenti informazioni riguardo al legno o i prodotti in legno certificati FSC e Legno Controllato FSC soggetti al rispetto della legislazione sulla legalità applicabile: <ol style="list-style-type: none"> a) Nome comune e/o nome scientifico delle specie legnose come richiesto dalla legislazione applicabile; <p>NOTA: questo requisito ha la precedenza sul paragrafo 2.1.1 c) di FSC-STD-40-004 V2-1.</p> b) Origine del legname (paese di prelievo o dettagli più specifici sulla località, se richiesto dalla legislazione); <p>NOTA: informazioni più dettagliate riguardo alla regione di prelievo o sulle autorizzazioni al taglio, devono essere fornite qualora il rischio di raccolta illegale varia all'interno di un paese o di una regione. Qualunque accordo che conferisce il diritto di taglio in una zona definita può essere considerata una autorizzazione al taglio.</p> c) Prova della conformità alle leggi commerciali e doganali applicabili. 2. I fornitori certificati FSC devono fornire risposte tempestive riguardo le informazioni specificate nella precedente clausola 1.

	<p>3. La forma e la frequenza della fornitura di tali informazioni possono essere concordate tra fornitore certificato FSC e il cliente, purché le informazioni siano accurate e correttamente associate a ciascun materiale fornito come certificato FSC o Legno Controllato FSC.</p> <p>4. Nel caso in cui il fornitore certificato FSC non possieda le informazioni specificate nella precedente clausola 1, la richiesta deve essere inoltrata ai fornitori certificati FSC “a monte”, finché non si ottiene l’informazione.</p>
--	--

ADVICE-40-004-11	Leggi sul commercio e doganali
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V2-1 paragrafo 1.2 e FSC-STD-40-004 V3-0 paragrafo 6.1
Entrata in vigore	27 Febbraio 2013. Aggiornata l’08 Settembre 2017
Premessa	<p>All’inizio del 2012, FSC ha avviato un processo di aggiornamento delle sue norme per garantire l’armonizzazione con la legislazione sulla legalità del legname, come il Regolamento UE sul legname (EUTR), Lacey Act degli Stati Uniti, FLEGT e Australian Illegal Logging Prohibition Act. Questo processo include degli adeguamenti dei requisiti COC, al fine di assicurarsi che i prodotti certificati FSC siano conformi alle richieste legislative riguardo le informazioni sulle specie, l’origine del legname e dei suoi derivati e il rispetto leggi commerciali e doganali che includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieti, quote e altre restrizioni all’esportazione di prodotti in legno (ad esempio, il divieto di esportazione di tronchi non trasformati o legname grezzo) • Requisiti per le licenze di esportazione di legname e prodotti in legno • Eventuali autorizzazioni ufficiali per le organizzazioni che esportano legname e derivati • Tasse e imposte applicabili alle esportazioni di prodotti in legno.
Nota d’avviso	Le aziende certificate FSC che esportano e/o importano legname o prodotti in legno devono disporre di procedure per assicurare che l’importazione e/o l’esportazione di prodotti certificati FSC da parte dell’organizzazione sia conforme a tutte le leggi commerciali e doganali applicabili.

ADVICE-40-004-12	Conformità del legno di recupero pre-consumo con l’EUTR
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V2-1 paragrafo 3.3.1
Entrata in vigore	01 Ottobre 2014

Termini e definizioni	<p>Materiale di recupero pre-consumo: materiale d'origine forestale che viene recuperato da un processo di manifattura secondaria o da ulteriore industria "avalle", in cui il materiale non è stato prodotto intenzionalmente, non è idoneo all'uso finale e di cui non è possibile il reimpiego <i>in situ</i> nello stesso processo manifatturiero che lo ha generato.</p> <p>Europa: nel contesto di questa nota d'avviso, il termine si riferisce agli stati Europei soggetti al Regolamento EU no. 995/2010 ("EU Timber Regulation").</p>
Premessa	<p>All'inizio del 2012, FSC ha avviato un processo di aggiornamento delle sue norme per garantire l'armonizzazione con la legislazione sulla legalità del legname, come il Regolamento UE sul legname (EUTR). Per l'EUTR, il legno di recupero come ad esempio segatura e trucioli non viene classificato come rifiuto ed è pertanto soggetto alle condizioni del regolamento. Gli scarti di carta sono invece attualmente esclusi dal campo di applicazione del regolamento EUTR. A seguito di questa revisione, il FSC ha individuato la necessità di introdurre ulteriori requisiti per conformare al regolamento anche i prodotti contenenti legno di recupero pre-consumo.</p>
Nota d'avviso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le organizzazioni certificate FSC che collocano prodotti certificati FSC contenenti legno di recupero pre-consumo (quindi ad eccezione degli scarti di carta) nel mercato europeo per la prima volta, devono redigere una Dovuta Diligenza al fine di garantire che tali materiali non contengano legno da fonti tagliate illegalmente secondo il regolamento UE n. 995/2010. 2. Le organizzazioni certificate FSC situate in paesi extraeuropei che esportano verso aziende in Europa prodotti certificati FSC contenenti materiali in legno pre-consumo, devono: <ol style="list-style-type: none"> a) Informare i propri clienti in merito alla presenza nel prodotto di materiali legnosi di recupero pre-consumo e supportare il loro sistema di Dovuta Diligenza così come richiesto dalla legislazione applicabile in materia di legalità del legname; oppure b) garantire che i materiali legnosi di recupero pre-consumo siano conformi ai requisiti del Legno Controllato FSC sulla base di FSCSTD-40-005; 3. Le organizzazioni che applicano l'opzione 2 b) di cui sopra, possono applicare i requisiti per i co-prodotti delineati nelle note d'avviso ADVICE-40-005-17 e ADVICE-40-005-20.

ADVICE-40-004-13	Classificazione della carta di recupero pre-consumo come equivalente al
-------------------------	--

	materiale certificato FSC e di recupero post-consumo.
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V2-1 paragrafi 8.2.1, 8.3.1, 9.2.1, 9.3.1 e nota n.4
Entrata in vigore	07 Ottobre 2015
Premessa	<p>Durante l'Assemblea Generale FSC nel 2011, i partecipanti hanno richiesto a FSC di condurre uno studio per valutare i rischi e i benefici nel considerare materiali in fibra di carta di recupero pre-consumatore come materiale contribuente (Motion 38). Il risultato ha dato sostegno alla proposta.</p> <p>Alla sua sessantaseiesima riunione di luglio 2014, il Comitato Esecutivo di FSC ha approvato la proposta classificare la carta di recupero pre-consumatore al pari dei materiali certificati FSC e dei materiali di recupero post-consumo.</p> <p>Il team del PSU è stato incaricato di integrare questa decisione all'interno del processo di revisione dello Standard FSC-STD-40-004. Poiché la revisione dello Standard è stata prolungata, il Comitato Esecutivo ha approvato la presente Nota d'avviso. Questa nota d'avviso verrà ritirata con l'entrata in vigore dello Standard FSC-STD-40-004 V3-0.</p>
Nota d'avviso	Le aziende certificate CoC FSC possono classificare la carta di recupero pre-consumo come equivalente ai materiali certificati FSC e ai materiali di recupero post-consumo, ai fini della determinazione di un output con dichiarazione FSC Misto o FSC Riciclato per i prodotti che utilizzano un sistema di controllo a percentuale o a crediti.

ADVICE-40-004-14	Integrità delle catene di fornitura
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V2-1 e FSC-STD-40-004 V3-0.
Entrata in vigore	08 Settembre 2017
Termini e definizioni	<p>Transazione FSC: acquisto o vendita di prodotti con dichiarazione FSC sulle sue documenti di vendita.</p> <p>Test sulle fibre: un insieme di processi sull'identificazione del legno, utilizzate per identificare la famiglia, il genere, la specie e l'origine del legno massiccio e dei prodotti a base di fibre.</p>
Premessa	I Comitato Esecutivo di FSC ha approvato nel novembre 2016 le versioni revisionate dei documenti FSC-STD-40-004 V3-0, FSC-STD-20-011 V4-0 e, inoltre, una serie di azioni per garantire l'integrità delle catene di fornitura e affrontare il rischio legato a dichiarazioni false all'interno del sistema FSC. Questa nota d'avviso presenta i requisiti applicabili a tutte le Organizzazioni certificate durante il periodo di transizione tra le versioni V2-1 e V3-0 di FSC-STD-40-004.
Nota d'avviso	<ul style="list-style-type: none"> L'organizzazione deve supportare la Verifica delle Transazioni condotta dal proprio Ente di certificazione e da ASI, fornendo campioni di dati sulle transazioni FSC, così come richiesto dall'Ente di certificazione.

	<p>NOTA: le informazioni di natura economica non rientrano nel campo di applicazione della divulgazione dei dati relativi alla Verifica delle Transazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'organizzazione deve supportare l'Analisi delle Fibre condotta dal proprio Ente di certificazione e da ASI, fornendo su richiesta campioni ed esemplari di materiali e prodotti e informazioni sulla composizione delle specie, a fini di verifica.
--	---

ADVICE-40-004-15	Materiali neutrali che non possono essere distinti dalle componenti certificate FSC
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V3-0 paragrafo 11.2
Entrata in vigore	08 Settembre 2017. Aggiornata il 30 Gennaio 2018.
Premessa	<p>Durante il suo 74° incontro a Febbraio 2017, il Comitato Esecutivo di FSC ha approvato l'inserimento di un nuovo requisito nel quadro normativo della Catena di Custodia. Con questo requisito si voleva affrontare il problema delle dichiarazioni fuorvianti relative a prodotti FSC che contengono "materiali neutrali" che non possono essere distinti dai materiali d'input certificati FSC.</p> <p>Alcuni esempi di questi prodotti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> carta costituita da una combinazione di fibre di origine forestale (vergine da recupero) e agricole (cotone, canna da zucchero); pneumatici composti da una combinazione di gomma naturale e sintetica; <i>briquettes</i> costituite da una combinazione di residui forestali e agricoli; tessuti composti da una combinazione di fibre di legno e di altre fibre organiche (cotone). <p>L'assenza di requisiti per la regolamentazione di tali prodotti poneva un potenziale rischio per la credibilità di FSC. I consumatori avrebbero infatti potuto fare confusione riguardo alle dichiarazioni FSC relative ai prodotti composti da materiali neutri ma non distinguibili da quelli di origine forestale, (ad esempio, nel caso di carta composta per il 95% da cotone e per il 5% da materiali certificati FSC, etichettata come FSC 100%).</p> <p>Dopo la pubblicazione di questa nota d'avviso, FSC ha ricevuto delle lamentele a riguardo. Al fine di valutarne meglio gli aspetti e di trovare potenziali soluzioni, FSC ha deciso di sospendere il requisito, fino a quando non completerà un'ulteriore valutazione, fornendo una decisione finale sulla sua attuazione.</p>
Nota d'avviso	I prodotti certificati FSC che contengono materiali neutrali che non possono essere distinti dai materiali certificati FSC e che possono

	<p>essere interpretati in modo fuorviante come certificati FSC (ad esempio, materiali di origine agricola non certificati, quali la fibra di cotone utilizzata in carta certificata FSC o la gomma sintetica usata in combinazione con gomma naturale nella produzione di pneumatici) devono essere etichettati e dichiarati solamente come FSC Misto.</p> <p>NOTA: Questa nota d'avviso non si applica ai materiali inorganici (ad esempio vetro, plastica, metallo), né ai prodotti in cui il materiale certificato FSC sia distinto dagli altri materiali (es. cosmetici contenenti estratti arborei certificati FSC che siano chiaramente specificati ai consumatori).</p>
--	--

ADVICE-40-004-16	Organizzazioni dissociate da FSC che operano come terzisti in contolavorazione
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V3-0 paragrafo 12.4 e)
Entrata in vigore	08 Settembre 2017
Premessa	Lo standard FSC-STD-40-004 V3-0, pubblicato il 01 gennaio 2017, ha introdotto un nuovo requisito che riguarda i contratti di contoterzismo con terzisti non certificati. Il requisito richiede che i terzisti contraenti notifichino alle Organizzazioni certificate (che esternalizzano) entro 10 giorni lavorativi nel caso in cui vengano inclusi nell'elenco delle Organizzazioni che sono dissociate da FSC. FSC ha ricevuto molteplici commenti negativi su questo nuovo requisito, principalmente legati al suo notevole impatto sui contratti già in essere e sull'effettivo impatto nel ridurre il rischio per l'integrità del sistema. Per questo, FSC ha deciso di riesaminare gli impatti e la pertinenza di questo requisito posticipando la sua attuazione fino a nuova e definitiva decisione.
Nota d'avviso	Le Organizzazioni non sono tenute a includere le disposizioni specificate dal requisito 12.4 e) nei propri contratti di contoterzismo fino a quando FSC non avrà completato la valutazione del requisito e non abbia fornito una decisione definitiva sulla sua attuazione. NOTA: Una volta assunta questa decisione, questa nota d'avviso verrà aggiornata di conseguenza.


ADVICE-40-004-17	Dichiarare i prodotti composti al 100% da materiali di recupero come FSC MIX
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V3-0 paragrafo 5.9
Entrata in vigore	30 gennaio 2018

Premessa	<p>Lo Standard FSC-STD-40-004 V3-0 pubblicato il 01 gennaio 2017 specifica che solo i prodotti realizzati al 100% con materiali di recupero devono riportare la dichiarazione FSC riciclato e non possono riportare la dichiarazione FSC Mix. FSC ha ricevuto delle lamentele su questo requisito da parte di alcune aziende certificate.</p> <p>Sulla base di queste lamentele, FSC ha deciso di rivalutare il punto e di conseguenza, ritardarne l'entrata in vigore.</p>
Nota d'avviso	<p>Le organizzazioni possono dichiarare i prodotti realizzati al 100% con materiale di recupero come FSC Mix, fino a quando FSC non avrà completato la valutazione sul punto 5.9 e fornito una decisione finale sulla sua attuazione.</p> <p>NOTA: quando verrà presa la decisione finale (entro fine marzo 2018), questa nota d'avviso sarà di conseguenza aggiornata.</p>

ADVICE-40-004-18V.1-0	La gestione di False Dichiarazioni rilasciate deliberatamente
Norma di riferimento	<p>FSC-STD-20-001, paragrafi 1.2.3 i) e 14.5 b)</p> <p>FSC-STD-20-007, paragrafo 8.1</p> <p>FSC-STD-20-011 V4-1, paragrafi 4.1; 7.4 e 9.1</p> <p>FSC-STD-20-012, paragrafi 7.1 e 4.5</p> <p>FSC-STD-40-003 V2-1 paragrafo 5.1.2, FSC-STD-30-010, paragrafi 1.5 e 1.6</p> <p>FSC-STD-40-004 V3-1 paragrafi 1.1, 2.3 e 12.3</p>
Entrata in vigore	<p>06 Aprile 2020. Aggiornata il 25 ottobre 2021 (vedi ADVICE-40-004-18 V.2-0).</p> <p>In vigore dal 06 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2021</p>
Scopo	<p>La presente nota d'avviso è indirizzata agli Enti di certificazione e alle aziende certificate, specificando le azioni che devono essere intraprese quando vengono identificate false dichiarazioni.</p> <p>Inoltre, vengono fornite le misure per garantire che le altre aziende certificate non entrino inavvertitamente in un rapporto commerciale con un'organizzazione bloccata quando esternalizzano un'attività o vogliono aggiungere un nuovo membro al gruppo di certificazione o un nuovo sito partecipante.</p>
Termini e definizioni	<p>Organizzazione bloccata: Un'azienda certificata o un'ex azienda certificata che viene bloccata dallo Schema di Certificazione FSC in conseguenza a false dichiarazioni, la quale subirà:</p> <p>(1) la sospensione di tutti i Diritti Concessi, o in alternativa il termine dell'Accordi di Licenza per lo Schema di Certificazione FSC, e</p> <p>(2) una limitazione a svolgere processi o attività inclusi nell'ambito dello scopo di certificazione FSC.</p> <p>Prove chiare e convincenti: Prove a disposizione dell'Ente di certificazione, di ASle/o di FSC che supportano la conclusione che un</p>

fatto è sostanzialmente più probabile che sia vero rispetto alla probabilità che non lo sia. In altre parole, ci deve essere una forte convinzione che l'organizzazione abbia deliberatamente fatto dichiarazioni false. Prove chiare e convincenti devono essere supportate da documenti, fatti, altre informazioni o registrazioni, sia quantitative che qualitative, che possono essere verificate attraverso l'analisi, l'osservazione, la misurazione e altri mezzi (vedi grafico 1).

Grafico 1. Garanzie di certezza sulla scala delle probabilità



Terzista: Individuo, azienda o altra entità giuridica incaricata da un'organizzazione per svolgere una qualsiasi attività nel campo di applicazione del certificato FSC COC.

Deliberatamente: con conoscenza e consapevolezza delle conseguenze.

Falsa dichiarazione: Dichiarazione FSC fatta su documenti di vendita (in formato cartaceo o elettronici) o utilizzo dei marchi FSC, in relazione a prodotti e progettiche non sono elegibili per essere accompagnati da una dichiarazione, etichettati e/o promossi come certificati FSC o come Legno Controllato FSC. Una dichiarazione falsa è diversa da una dichiarazione inesatta, in cui un prodotto, che può essere venduto come certificato FSC, viene venduto con la dichiarazione sbagliata. NOTA: L'errore che riguarda una falsa dichiarazione è legato a una causa di fondo e spesso più errori possono avere origine dalla stessa causa. In tutti questi casi, (che normalmente in una visita ispettiva (audit) sarebbero stati rilevati come singole non conformità) contano come un unico caso di falsa dichiarazione ai fini della presente nota d'avviso.

Database FSC: Un sistema informatico contenente i dati relativi allo schema di certificazione FSC (ad es. le realtà certificate, le realtà in possesso di un TLA FSC, ecc.), accessibile all'indirizzo www.info.fsc.org.

Diritti Concessi: Il diritto di utilizzare i marchi FSC in riferimento a dichiarazioni FSC, come definito nello standard FSC-STD-40-004.

	<p>Marchi che possono essere utilizzati su prodotti certificati FSC e per uso promozionale, concesso in licenza e ulteriormente regolato dal FSC Trademark License Agreement.</p> <p>Negligenza: Mancanza di attenzione nello svolgimento di un preciso compito.</p> <p>Accordo di Licenza del Marchio FSC: il documento legale per lo Schema di Certificazione FSC firmato dall'organizzazione che permette l'uso dei marchi FSC (il "materiale in licenza").</p>
Premessa	<p>Nel novembre 2016, il Comitato Esecutivo di FSC ha approvato la revisione delle versioni degli Standard FSC-STD-40-004 (V3-0), FSC-STD-20-011 (V4-0) e una serie di azioni aggiuntive per garantire l'integrità della catena di fornitura compresa la gestione di false dichiarazioni nel sistema FSC. Pertanto, la presentenota d'avviso ha lo scopo di chiarire le azioni che devono essere intraprese da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Enti di certificazione, quando vengono identificate false dichiarazioni (cfr.grafico 2); b) organizzazioni bloccate, come possono ripristinare e ristabilire i processi/ leattività nel campo di applicazione del loro certificato; c) aziende certificate con un certificato COC valido che includono servizi di contoterzismo o vogliono aggiungere un nuovo membro in un gruppo di certificazione o un nuovo sito in un certificato multisito, le quali dovranno mettere in atto azioni per impedire rapporti commerciali con le organizzazioni bloccate; d) FSC e ASI quando vengono identificate false dichiarazioni (cfr. grafico 2).
Nota d'avviso	<p>1. Identificazione di false dichiarazioni</p> <p>1.1. Ogni falsa dichiarazione individuata da un Ente di certificazione deve essere registrata nel database FSC per ulteriori indagini da parte di FSCe/o di ASI.</p> <p>1.2. FSC, in modo indipendente e/o insieme ad ASI, può individuare e indagare riguardo a una falsa dichiarazione.</p> <p>2. Le azioni a seguito di false dichiarazioni</p> <p>Nel caso (i) in cui l'indagine condotta da FSC e/o da ASI riveli che esistono prove chiare e convincenti che l'azienda certificata abbia deliberatamente fatto una falsa dichiarazione o nel caso (ii) abbia fatto più di due (2) false dichiarazioni per negligenza entro un periodo di cinque (5) anni:</p> <p>2.1.FSC:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sospenderà i Diritti Concessi all'azienda in base all'Accordo di Licenza del Marchio FSC (FSC Trademark License Agreement) o terminerà il FSC Trademark License Agreement, a seconda di quale dei due sia il più appropriato;

- b) bloccherà l'azienda certificata dallo schema di certificazione FSC; e
- c) informerà l'Ente di certificazione di riferimento dei risultati dell'indagine.

2.1.2 L'Ente di certificazione deve:

- a) sospendere o terminare la certificazione FSC COC, CW/FM, FM o FM/COC dell'organizzazione bloccata;
- b) aggiornare il database FSC per indicare lo stato dell'organizzazione bloccata come "Sospeso e bloccato" o "Terminato e bloccato" (paragrafo 1.4.7 dell'FSC-STD-20-001V4.0); e
- c) informare l'organizzazione bloccata (paragrafo 1.4.8 della FSC-STD-20-001V4.0).

NOTA: Il paragrafo 2.1 non si applica alle realtà certificate che hanno ricevuto o trasferito inavvertitamente false dichiarazioni. In tale scenario si applica il paragrafo 1.6 dell'FSC-STD-40-004.

NOTA: Nel caso di rischi identificati per l'integrità del sistema, FSC può anche richiedere all'organizzazione bloccata di partecipare alle attività di verifica delle transazioni e/o partecipare al programma di identificazione del legno.

NOTA: Se una falsa dichiarazione viene fatta da un membro del gruppo o da un sito partecipante, allora questa nota d'avviso si applica a quello specifico membro del gruppo o sito partecipante e non all'Ufficio Centrale. Tuttavia, se false dichiarazioni sono fatte da più membri del gruppo o siti partecipanti, allora questa nota d'avviso si applica ad ogni singolo membro/sito che ha rilasciato la falsa dichiarazione. Inoltre, devono essere applicati anche i requisiti dello Standard FSC-STD-40-003 (Paragrafo 4.2, e dell'Allegato 2 - Paragrafo 1.2 e Paragrafo 2).

2.2 Gli Enti di certificazione non possono rilasciare, rimettere, trasferire o ripristinare la certificazione delle organizzazioni bloccate mentre hanno lo stato "Sospeso e bloccato" o "Terminato e bloccato" nel database FSC.

3. Conseguenze per le organizzazioni bloccate

3.1 L'organizzazione bloccata, che ha fatto una falsa dichiarazione o più false dichiarazioni, sarà bloccata per un periodo che va da sei (6) a sessanta (60) mesi. La durata del blocco è legata all'importo del contributo di risarcimento come specificato nella Procedura FSC-PRO-10-003.

3.2 Per la durata del blocco, l'organizzazione bloccata non deve svolgere alcuna attività che rientri nel campo di applicazione del proprio certificato FSC (es. commercio, lavorazione, produzione,

etichettatura, stoccaggio e/o trasporto). Ad esempio, la vendita di prodotti certificati FSC con dichiarazioni FSC o l'etichettatura di prodotti certificati FSC.

3.3 L'organizzazione bloccata deve soddisfare tutte le condizioni specificate in questa nota d'avviso, nel Quadro Normativo FSC, incluso, ma non limitato a FSC-PRO-10-003 e ad ulteriori istruzioni durante la durata di blocco.

3.4 Organizzazioni che utilizzano terzisti o che vogliono aggiungere un nuovo membro al gruppo di certificazione o un nuovo sito partecipante

3.4.1. L'organizzazione bloccata non può essere un membro di una certificazione COC di Gruppo o Multisito e/o non può agire da terzista per altre aziende certificate con una certificazione FSC valida.

3.4.2. Le aziende con una certificazione FSC valida devono verificare se le altre organizzazioni sono bloccate (tramite il database FSC) e considerare l'organizzazione bloccate come non ammissibile per le seguenti attività:

- a) servizi di contoterzismo relativi a materiale certificato FSC e/o;
- b) eleggibilità ad essere un nuovo membro di un Gruppo di certificazione COC e/o;
- c) eleggibilità ad essere un sito partecipante all'interno di una certificazione COC Multisito.

3.5 Enti di certificazione che aggiungono siti o membri e verificano gli accordi di contoterzismo

3.5.1. Nel caso di una certificazione COC di Gruppo o Multisito, prima di aggiungere nuovi membri/siti ai certificati già registrati, l'Ente di certificazione verifica lo status dell'organizzazione certificata nel database FSC e nel caso di un'organizzazione bloccata, ne deve limitare l'accesso come sito o membro all'interno di un certificato COC.

3.5.2. In caso di accordi di contoterzismo, l'Ente di certificazione deve verificare la lista delle organizzazioni bloccate condivisa da FSC e deve limitare l'impiego di queste organizzazioni come terzisti di altre aziende certificate FSC.


4. La revoca del blocco

4.1. L'organizzazione bloccata può ottenere la revoca dello stato "Sospeso e bloccato" o "Terminato e bloccato" prima della fine della durata del blocco se viene confermato che l'organizzazione bloccata ha soddisfatto i seguenti requisiti:

- a) vengono verificate dall'Ente di certificazione: attuazione di

	<p>azioni correttive e preventive, comprese le attività specificate nei requisiti per la gestione dei prodotti non conformi (come specificato nel paragrafo 1.6 FSC-STD-40-004) e altre condizioni applicabili stabilite da FSC per rimediare agli errori commessi; e</p> <p>b) vengono verificate da FSC: pagamento del contribuito di risarcimento in conformità con FSC-PRO-10-003.</p> <p>4.2. FSC emetterà una fattura per il pagamento del contribuito di risarcimento entro due (2) settimane dalla ricezione della richiesta da parte dell'organizzazione bloccata.</p> <p>4.3. Se lo status di un'organizzazione bloccata è "Sospeso e bloccato" e il periodo di sospensione ha superato i dodici (12) mesi o, in casi eccezionali, fino a diciotto (18) mesi (FSC-STD-20-001, paragrafo 4.7.5) e l'organizzazione bloccata non ha attuato le misure specificate nel paragrafo 4.1, l'Ente di certificazione terminerà il certificato dell'organizzazione bloccata e lo status dell'organizzazione bloccata sarà aggiornato a "Terminato e bloccato".</p> <p>5. Contestazione di uno status di blocco e di una sanzione/contribuito di risarcimento</p> <p>5.1. L'organizzazione che è stata bloccata secondo il paragrafo 2.1.1 può presentare prove per contestare la decisione di blocco presa dal FSC come specificato nel FSC-PRO-10-003.</p>
--	--

Grafico 2. Diagramma di flusso quando una falsa dichiarazione viene individuata dall'Ente di certificazione o da FSC/ASI



——— Processo logico se la falsa dichiarazione viene identificata dall'Ente di certificazione
- - - - - Processo logico se la falsa dichiarazione viene identificata da FSC / ASI

ADVICE-40-004-18V.2-0	La gestione di False Dichiarazioni in riferimento a prodotti/progetti contenenti materiali da fonti non ammissibili.
Norma di riferimento	FSC-PRO-10-003 V1-1 FSC-STD-20-001, paragrafi 1.2.3 i) e 14.5 b) FSC-STD-20-007, paragrafo 8.1 FSC-STD-20-011 V4-1, paragrafi 4.1; 7.4 e 9.1 FSC-STD-20-012, paragrafi 7.1 e 4.5 FSC-STD-30-010, paragrafi 1.5 &

	<p>1.6 FSC-STD-40-003 V2-1</p> <p>paragrafo 5.1.2,</p> <p>FSC-STD-40-004 V3-1 paragrafi 1.1, 1.6, 2.3 e 12.3 (equivalenti ai paragrafi dell'edizione V3-1: 1.1, 1.8, 2.3 e 13.3)</p>
Data di approvazione	06 Aprile 2020. Aggiornata il 25 ottobre 2021
Entrata in vigore	Dal 01 gennaio 2022
Scopo	<p>Questa nota d'avviso si riferisce a situazioni in cui un input non ammissibile viene utilizzato in prodotti e progetti dichiarati, etichettati e/o promossi come certificati FSC o Legno Controllato FSC.</p> <p>La nota d'avviso si applica principalmente alle organizzazioni certificate che hanno dato origine ad una Falsa Dichiarazione, specificando le azioni da intraprendere per tali organizzazioni e per i loro Enti di certificazione (CB). Allo stesso tempo definisce come l'Assurance Services International (ASI) e FSC debbano affrontare queste situazioni.</p> <p>Si applica inoltre alle organizzazioni che gestiscono un Gruppo di Certificazione, nei casi in cui vogliono inserire nuovi membri/siti e alle organizzazioni certificate che esternalizzano le proprie attività – con lo scopo di evitare che sviluppino relazioni commerciali con organizzazioni che hanno originato False Dichiarazioni e sono state bloccate dal sistema FSC.</p> <p>Questa nota d'avviso non si applica a situazioni in cui le organizzazioni hanno dato origine a dichiarazioni inesatte. I requisiti applicabili dello standard di Catena di Custodia FSC-STD-40-004 devono continuare ad essere utilizzati per gestire le dichiarazioni inesatte</p>
Termini e definizioni	<p>Accordo di Licenza del Marchio FSC: Il documento legale per lo Schema di Certificazione FSC firmato dall'organizzazione che permette l'uso dei marchi FSC ("materiale dato in licenza").</p> <p>Organizzazione bloccata: Un'azienda certificata o un'ex azienda certificata che viene bloccata dallo Schema di Certificazione FSC in conseguenza a False Dichiarazioni, la quale subirà:</p> <p>(1) la sospensione di tutti i Diritti Concessi, o in alternativa il termine dell'Accordo di Licenza per lo Schema di Certificazione FSC, e</p> <p>(2) una limitazione a svolgere processi o attività inclusi nell'ambito dello scopo di certificazione FSC come conseguenza della sospensione/termine del certificato FSC, e</p> <p>(3) impossibilità di rientro nel sistema FSC attraverso la ri-certificazione o diventando sito/membro di una certificazione COC di gruppo o multi-sito, o diventando un terzista per altre organizzazioni con certificazione FSC valida.</p> <p>NOTA: Un'organizzazione può essere bloccata dal sistema FSC per</p>

ragioni diverse da quelle False Dichiarazioni. La definizione di cui sopra è fornita nel contesto di questa nota d'avviso.

NOTA: Per le organizzazioni in possesso di una certificazione di Gruppo CoC, il blocco si applicherà all'intero gruppo nel caso in cui l'analisi delle cause stabilisca che la falsa dichiarazione è stata originata a causa di un errore (per negligenza o intenzionale) a livello di gruppo (o di gestione del gruppo). Nel caso in cui, i risultati dell'analisi stabiliscano invece che la Falsa Dichiarazione è stata originata da un errore a livello di membro del gruppo, allora questa nota d'avviso si applicherà al solo membro del gruppo.

Prove chiare e convincenti: Prove a disposizione dell'Ente di certificazione, di ASle/o di FSC che supportano la conclusione che un fatto è sostanzialmente più probabile che sia vero rispetto alla probabilità che non lo sia. Prove chiare e convincenti devono essere supportate da documenti, fatti, altre informazioni o registrazioni, sia quantitative che qualitative, che possono essere verificate attraverso l'analisi, l'osservazione, la misurazione e altri mezzi (vedi grafico 1).

Terzista: Individuo, azienda o altra entità giuridica incaricata da un'organizzazione per svolgere una qualsiasi attività nel campo di applicazione del certificato FSC COC.

Misure di CPR: La raccolta di misure correttive, preventive e compensatorie da implementare da parte di un'organizzazione per affrontare un caso di Falsa Dichiarazione.

- **Misure correttive** - mirate principalmente a fermare l'ulteriore circolazione di prodotti non conformi e le relative dichiarazioni promozionali.
- **Misure preventive** - mirano a prevenire il verificarsi di eventi futuri e devono essere sviluppate sulla base di un'analisi delle cause condotta dall'organizzazione responsabile del caso di Falsa Dichiarazione.
- **Misure compensatorie** - volte a compensare il volume di materiale immesso nel mercato con una Falsa Dichiarazione e che non era stato correttamente caricato e dedotto dal bilancio dei volumi del gruppo di prodotti in questione. In questi casi, l'organizzazione responsabile di un caso di Falsa Dichiarazione deve adottare misure compensatorie utilizzando lo stesso volume di materiale in ingresso FSC (ad esempio acquistando, allocando dallo stock esistente, e/o deducendo crediti) che sarebbe stato necessario per produrre correttamente i prodotti venduti come non conformi. (si faccia riferimento alle Clausole 7.1-7.4 per ulteriori informazioni sull'attuazione delle misure compensatorie).

Falsa Dichiarazione: Dichiarazione FSC fatta su documenti di vendita (in formato cartaceo o elettronici) o utilizzo dei marchi FSC, in relazione a prodotti e progettiche non sono elegibili per essere accompagnati da una dichiarazione, etichette e/o promossi come certificati FSC o come

Legno Controllato FSC. Una dichiarazione falsa è diversa da una dichiarazione inesatta, in cui un prodotto, che può essere venduto come certificato FSC, viene venduto con la dichiarazione sbagliata.

- **Falsa Dichiarazione intenzionale:** una falsa dichiarazione fatta deliberatamente/intenzionalmente da un'organizzazione con conoscenza e consapevolezza delle conseguenze.
- **Falsa Dichiarazione per negligenza:** una falsa dichiarazione fatta da un'organizzazione a causa della mancata attenzione necessaria allo svolgimento di un preciso compito. Una Falsa Dichiarazione per negligenza comporterebbe l'utilizzo involontario di una dichiarazione FSC sui documenti di vendita (fisici o elettronici) o l'utilizzo dei marchi FSC su prodotti/progetti che non hanno i requisiti per essere dichiarati, etichettati e/o promossi come certificati FSC o Legno controllato FSC.
- **“Altra” Falsa Dichiarazione:** Una falsa dichiarazione che non è stata fatta né intenzionalmente, né a causa dell'incapacità dell'organizzazione di prestare una ragionevole attenzione, ma in circostanze eccezionali o incontrollabili. Per definizione, queste circostanze non possono essere previste, quindi non ci si può aspettare che l'organizzazione abbia misure preventive in atto per prevenire il (ri)verificarsi di False Dichiarazione con sforzi ragionevoli. Prove chiare e convincenti sono necessarie per determinare un episodio di Falsa Dichiarazione causato da "altro".

Caso di Falsa Dichiarazione: Un singolo caso di Falsa Dichiarazione che può essere attribuito a una causa scatenante. Più casi di False Dichiarazioni possono avere origine dalla stessa causa scatenante.

Evento di Falsa Dichiarazione: Uno o più casi di Falsa Dichiarazione che hanno origine dalla stessa causa scatenante. In tutti questi casi, (che normalmente in una visita ispettiva (audit) sarebbero stati rilevati come singole non conformità) contano come un unico evento di Falsa Dichiarazione ai fini della presente nota d'avviso.

Database FSC: Un sistema informatico contenente i dati relativi allo schema di certificazione FSC (es. Enti di certificazione, aziende certificate e altre tipologie di licenziatari). Include una funzione di ricerca che è accessibile pubblicamente all'indirizzo www.info.fsc.org ('FSC Public Search') e che permette a produttori, commercianti e consumatori di verificare lo stato e scopo di una certificazione FSC, oltre ad assicurare trasparenza alle parti interessate.

Diritti Concessi: Il diritto di utilizzare i marchi FSC in riferimento a dichiarazioni FSC, come definito nello standard FSC-STD-40-004. Marchi che possono essere utilizzati su prodotti certificati FSC e per uso promozionale, concessi in licenza e ulteriormente regolati dall'Accordo di Licenza del Marchio FSC (FSC Trademark License Agreement).

	<p>Negligenza: Mancanza di attenzione nello svolgimento di un preciso compito.</p> <p>Prodotto non conforme: Prodotto o materiale per il quale un'organizzazione non è in grado di dimostrare la conformità ai requisiti di certificazione FSC e ai requisiti di ammissibilità in riferimento alle dichiarazioni FSC.</p> <p>Requisiti per il NCP: requisiti (che consistono in procedure e azioni) per le organizzazioni con il fine di gestire i prodotti non conformi, come definito nella clausola 1.6 dello Standard FSC-STD-40-004 V3-0.</p> <p>Falsa Dichiarazione auto-dichiarata: una Falsa Dichiarazione è considerata auto-dichiarata se l'organizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La rileva in modo autonomo e non forzato, e b) Notifica per iscritto il proprio ente di certificazione e tutti i clienti direttamente coinvolti entro cinque (5) giorni lavorativi dall'identificazione del prodotto non conforme e conserva le registrazioni di tale notifica; c) Analizza le cause del verificarsi della Falsa Dichiarazione e attiva misure per prevenire che si ripeta; d) Coopera con il proprio ente di certificazione per permettere allo stesso di confermare che sono state intraprese le azioni appropriate per correggerla non-conformità. <p>NOTA: Le False Dichiarazioni auto-dichiarate dalle organizzazioni soggette a una verifica della transazione o a qualsiasi altra verifica già annunciata o in corso, non dovrebbero essere considerate "non forzate" e quindi non rientrerebbero in questa categoria.</p>
<p>Premessa</p>	<p>Nel novembre 2016, il Comitato Esecutivo di FSC ha approvato la revisione delle versioni degli Standard FSC-STD-40-004 (V3-0), FSC-STD-20-011 (V4-0) e una serie di azioni aggiuntive per garantire l'integrità della catena di fornitura compresa la gestione delle False Dichiarazioni nel sistema FSC.</p> <p>È stata quindi osservata una chiara necessità di avere azioni specifiche per prevenire che le organizzazioni possano influenzare in maniera negativa l'integrità del sistema FSC, sia tramite azioni di negligenza che per azioni intenzionali. Tra queste, si riteneva necessario includere misure per "bloccare" tali organizzazioni dal sistema FSC e implementare una serie di azioni preventive e correttive volte alla gestione dei casi di False Dichiarazioni. Inoltre, c'era anche la necessità di assicurare che le organizzazioni, in fase di esternalizzazione dell'attività o di aggiunta di un nuovo membro/sito nel certificato di gruppo o multi-sito, non instaurassero inavvertitamente una relazione commerciale con le organizzazioni bloccate.</p> <p>NOTA: Per le organizzazioni responsabili di un evento di Falsa Dichiarazione o per coloro che non ne sono responsabili, ma che hanno</p>

	<p>trasmesso inconsapevolmente False Dichiarazioni, le azioni da attuare per gestire i prodotti non conformi sono definite nella Clausola 1.6 dello Standard FSC-STD-40-004 v3.0</p>
<p>Nota d'avviso</p>	<p>1. Identificazione di False Dichiarazioni.</p> <p>1.1 Al rilevamento di un caso di Falsa Dichiarazione, sia da parte dell'Ente di certificazione e/o da parte di ASI, che rilevato da FSC/ASI (come in conseguenza ad un reclamo), o auto-dichiarato da l'organizzazione:</p> <p>1.1.1 L'Ente di certificazione deve registrare l'evento di Falsa Dichiarazione sul database FSC come una Verifica delle Transazioni (TV) oggetto di ulteriori indagini. Questa azione deve essere fatta anche se il caso di Falsa Dichiarazione è stato rilevato al di fuori di un'indagine di Verifica della Transazione (TV).</p> <p>1.1.2 L'Ente di certificazione deve verificare che l'organizzazione abbia informato del caso i clienti ai quali sono stati recapitati prodotti con delle False Dichiarazioni.</p> <p>1.1.3 L'Ente di certificazione deve verificare la pertinenza e l'accuratezza dell'analisi delle cause intrapresa dall'organizzazione (si veda sotto la clausola 1.1.4) in risposta ad un caso di Falsa Dichiarazione.</p> <p>NOTA: La registrazione di una Falsa Dichiarazione sul database FSC non dipende dalla classificazione finale della Falsa Dichiarazione come intenzionale, per negligenza o "altra".</p> <p>NOTA: FSC o ASI possono indipendentemente o congiuntamente identificare e indagare sulle False Dichiarazioni.</p> <p>1.1.4 L'organizzazione deve avviare un'analisi per determinare il motivo del verificarsi della Falsa Dichiarazione e identificare le misure appropriate per agire sulla causa scatenante.</p> <p>1.1.5 FSC e/o ASI classificheranno il caso di Falsa Dichiarazione in base all'analisi della causa scatenante intrapresa dall'organizzazione, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Falsa Dichiarazione intenzionale, o b. Falsa Dichiarazione per negligenza, o c. 'Altra' Falsa Dichiarazione. <p>NOTA: Per classificare l'evento di Falsa Dichiarazione come intenzionale/ per negligenza/ "altra", FSC/ASI dovrebbero prendere in considerazione l'analisi della causa scatenante fornita dall'organizzazione, ma la decisione di classificazione non deve necessariamente basarsi solo su tale analisi. FSC/ASI può prendere in considerazione anche altre fonti di informazione.</p> <p>NOTA: Devono essere usate prove chiare e convincenti per determinare se un caso di Falsa Dichiarazione classificato come "intenzionale" o come "altro" (né intenzionale, né per negligenza). In</p>

assenza di prove chiare e convincenti (presentate da FSC o ASI per definire una Falsa Dichiarazione come "intenzionale", o dall'organizzazione per definirla come "altra"), la Falsa Dichiarazione dovrà essere di default classificata "per negligenza".

2. Conseguenza alla False Dichiarazioni

A seconda della natura e della frequenza del caso di Falsa Dichiarazione, la risposta ad un Falsa Dichiarazione deve comprendere uno dei seguenti scenari(vedi grafico 2):

2.1 Scenario 1: Caso di "Altra" Falsa Dichiarazione

2.1.1 **L'organizzazione** deve attuare quanto specificato nei requisiti dello Standard FSC-STD- 40-004 relativi ai prodotti non conformi (di seguito denominati come "requisiti NCP").

2.2 Scenario 2: Caso di Falsa Dichiarazione per negligenza

2.2.1 **L'organizzazione** deve attuare quanto specificato nei requisiti NCP

2.2.2 **L'organizzazione** deve attuare le misure correttive, preventive e compensatori (misure di CPR - come definite nella sezione Termini e definizioni).

2.2.3 **L'Ente di certificazione** deve supervisionare l'attuazione di queste misure come parte di una "Richiesta di azione correttiva" emessa dall'Ente di certificazione in risposta ad una Falsa Dichiarazione.

NOTA: Una False Dichiarazione "auto-dichiarata" sarà trattata allo stesso modo di un caso di False Dichiarazione per negligenza.

2.3 Scenario 3: Evento di Falsa Dichiarazione per negligenza – tre (3) o più casi in periodi di cinque (5) anni

2.3.1 **L'organizzazione** deve attuare i requisiti NCP e le misure CPR. Per l'Organizzazione Bloccata questo sarà un prerequisito per poter rientrare nel sistema FSC dopo il periodo di blocco.

2.3.2 **FSC** attiverà le seguenti azioni:

- a) sospendere i Diritti Concessi detenuti dall'organizzazione tramite l'Accordo di Licenza del Marchio FSC o terminare l'Accordo di Licenza del Marchio FSC, qualora sia più appropriato per proteggere l'integrità, la fiducia e la credibilità dello Schema di Certificazione FSC, così come i clienti e le altre organizzazioni certificate, e
- b) bloccare l'organizzazione dallo Schema di Certificazione FSC per un periodo da tre (3) a sessanta (60) mesi (si vedano le eccezioni alla clausola 2.3.4), e
- c) informare l'Ente di certificazione pertinente dei risultati dell'indagine e dello stato di blocco dell'organizzazione.

NOTA: La durata esatta del blocco è specificata nel documento FSC-PRO-10-003. NOTA: Le False Dichiarazioni auto-dichiarate sono escluse dallo scenario 3.

2.3.3 **L'Ente di certificazione** deve:

- a) sospendere o terminare tutte le certificazioni FSC dell'organizzazione bloccata.
- b) aggiornare il database FSC per indicare lo stato di certificazione dell'organizzazione bloccata come "sospeso" o "terminato" (clausola 1.4.7 dello Standard FSC-STD-20-001 V4.0) sulla base di quanto specificato tramite la clausola 2.3.2 c); e
- c) informare l'organizzazione bloccata del suo stato di sospensione/termine come da clausola 1.4.8 dello Standard FSC-STD-20-001 V4.0.

NOTA: Il periodo di cinque (5) anni scatta dal primo episodio di Falsa Dichiarazione e il conteggio è indipendente dal normale ciclo della Certificazione FSC.

2.3.4 L'Organizzazione bloccata può ottenere la revoca dello stato "Sospeso e bloccato" o "Terminato e bloccato" prima della fine della durata del blocco se viene confermato che l'Organizzazione bloccata ha perseguito i seguenti requisiti:

- a) **L'Ente di certificazione verifica che:** L'organizzazione ha attuato i requisiti NCP e le misure CPR; e
- b) **FSC verifica che:** L'Organizzazione abbia effettuato il pagamento del contributo di risarcimento secondo quanto stabilito dal documento FSC-PRO-10-003 e abbia adempiuto a qualsiasi altra condizione applicabile stabilita da FSC per rimediare all'errore.

2.4 Scenario 4: Falsa Dichiarazione Intenzionale – L'indagine condotta da FSC o ASI conclude che l'organizzazione ha intenzionalmente effettuato una Falsa Dichiarazione.

2.4.1 L'Organizzazione Bloccata deve attuare i requisiti NCP e intraprendere le misure CPR. Questo sarà un prerequisito per poter rientrare nel sistema FSC dopo il periodo di blocco.

2.4.2 FSC attiverà le seguenti azioni:

- a) sospendere i Diritti Concessi detenuti dall'organizzazione tramite l'Accordo di Licenza del Marchio FSC o terminare l'Accordo di Licenza del Marchio FSC, qualora sia più appropriato per proteggere l'integrità, la fiducia e la credibilità dello Schema di Certificazione FSC, così come i clienti e le altre organizzazioni certificate, e
- b) bloccare l'organizzazione dallo Schema di Certificazione FSC per un periodo da tre (3) a sessanta (60) mesi (si vedano le eccezioni alla clausola 2.3.4), e
- c) informare l'Ente di certificazione pertinente dei risultati dell'indagine e dello stato di blocco dell'organizzazione.

NOTA: La durata esatta del blocco è specificata nel documento FSC-PRO-10-003.

2.4.3 L'Ente di certificazione deve:

- a) sospendere o terminare tutte le certificazioni FSC

	<p>dell'organizzazione bloccata.</p> <p>b) aggiornare il database FSC per indicare lo stato di certificazione dell'organizzazione bloccata come "sospeso" o "terminato" (clausola 1.4.7 dello Standard FSC-STD-20-001 V4.0) sulla base di quanto specificato tramite la clausola 2.3.2 c); e</p> <p>c) informare l'organizzazione bloccata del suo stato di sospensione/termine come da clausola 1.4.8 dello Standard FSC-STD-20-001 V4.0.</p> <p>2.4.4 Per le False Dichiarazioni intenzionali FSC non revocherà lo stato "Sospeso e bloccato" o "Terminato e bloccato" prima della fine della durata del primo periodo di blocco.</p> <p>2.4.5 L'Organizzazione Bloccata può ottenere la revoca dello stato "Sospeso e Bloccato" o "Terminato e Bloccato" dopo la fine del primo periodo di blocco e prima della fine della durata del secondo periodo di blocco se viene confermato che l'Organizzazione bloccata ha perseguito i seguenti requisiti:</p> <p>a) L'Ente di certificazione verifica che: L'organizzazione ha attuato i requisiti NCP e le misure CPR; e</p> <p>b) FSC verifica che: L'Organizzazione abbia effettuato il pagamento del contributo di risarcimento secondo quanto stabilito dal documento FSC-PRO-10-003 e abbia adempiuto a qualsiasi altra condizione applicabile stabilita da FSC per rimediare all'errore.</p> <p>NOTA: La revoca dello stato di blocco per False Dichiarazioni intenzionali mediante il pagamento del contributo di risarcimento è applicabile solo al secondo periodo di blocco. Questo sarà possibile solo dopo che l'organizzazione è rimasta bloccata dal sistema FSC per la durata del primo periodo.</p> <p>2.4.6 L'attuazione dei requisiti NCP e delle misure RCP devono essere verificate dall'Ente di certificazione al momento della ricertificazione dell'Organizzazione Bloccata alla fine del suo periodo di blocco.</p> <p>3. Conseguenze per le organizzazioni bloccate</p> <p>3.1. Per la durata del blocco, L'Ente di certificazione di riferimento deve sospendere/terminare il certificato FSC dell'organizzazione. Di conseguenza, l'Organizzazione Bloccata non deve svolgere alcuna attività che rientri nel campo di applicazione del proprio certificato FSC (es. commercio, lavorazione, produzione, etichettatura, stoccaggio e/o trasporto).</p> <p>3.2. Gli Enti di certificazione non possono rilasciare, mantenere, trasferire o ripristinare la certificazione FSC delle Organizzazioni Bloccate mentre hanno lo stato "Sospeso e bloccato" o "Terminato e bloccato" nel database FSC.</p> <p>3.3. Se un'Organizzazione Bloccata con uno stato "Sospeso e bloccato" ha superato il periodo di sospensione di dodici (12) mesi (che in casi eccezionali possono essere fino a diciotto (18) mesi – vedi FSC-STD-</p>
--	---

20-001, clausola 4.7.5) e non ha implementato le misure specificate nella clausola 2.3.4 a) e b) e nella clausola 2.4.4, l'Ente di certificazione terminerà la certificazione dell'Organizzazione Bloccata. Di conseguenza lo stato dell'Organizzazione bloccata sarà aggiornato a "Terminato e bloccato".

3.4 L'Organizzazione Bloccata deve soddisfare tutte le condizioni specificate in questa nota d'avviso e tutti i requisiti applicabili del quadro normativo FSC, incluso, ma non limitato a quanto specificato nel documento FSC-PRO-10-003 e da eventuali ulteriori specifiche definite durante la durata del blocco.

NOTA: Se una Falsa Dichiarazione viene fatta da un membro del gruppo o da un sito partecipante, allora questa nota d'avviso si applica a quello specifico membro del gruppo o sito partecipante e non all'Ufficio Centrale. Se le False Dichiarazioni sono fatte da più membri del gruppo o siti partecipanti, allora questa nota d'avviso si applica ad ogni singolo membro/sito che ha rilasciato una Falsa Dichiarazione. In questi casi devono essere applicati anche i requisiti dello Standard FSC-STD-40-003 (Paragrafo 4.2, e dell'Allegato 2 - Paragrafo 1.2 e Paragrafo 2).

Organizzazioni che fanno uso di terzisti o aggiungono un nuovo membro del gruppo o sito partecipante.

3.5 Nel caso di utilizzo di terzisti, l'**organizzazione** contraente non deve esternalizzare le attività interessate dal materiale FSC a organizzazioni che sono elencate come "sospese e bloccate" o "terminate e bloccate" sul database FSC.

3.6 Le organizzazioni con una certificazione FSC valida devono verificare se le altre organizzazioni sono bloccate (tramite il database FSC) e considerare le Organizzazioni Bloccate come non ammissibili per le seguenti attività:

- i. essere ammesse come nuovi membri di un Gruppo di certificazione COC
o;
- ii. essere ammessi come nuovi siti partecipanti all'interno di una certificazione COC Multisito.

Enti di certificazione che aggiungono siti o membri e verificano gli accordi di contoterzismo

3.7 Nel caso di una certificazione COC di Gruppo o Multisito, prima di aggiungere nuovi membri/siti ai certificati già registrati, l'**Ente di certificazione** verifica lo stato dell'organizzazione certificata nel database FSC.

Nel caso di terzisti, l'**Ente di certificazione** deve verificare lo stato del certificato del terzista nel database FSC. Nel caso in cui il certificato del terzista risulti "sospeso e bloccato" o "terminato e bloccato", l'Ente di certificazione deve verificare che non ci sia alcun accordo di contoterzismo.

4. La revoca del blocco

- 4.1. Dopo aver ricevuto una richiesta di revoca del blocco da parte di un'Organizzazione Bloccata, **FSC** valuterà il rischio d'integrità e/o di reputazione posto dall'organizzazione e deciderà se revocare il blocco.

NOTA: FSC si riserva il diritto di ripristinare e revocare il blocco dell'Organizzazione Bloccata sulla base di una valutazione delle singole situazioni. In tal senso, in base al rischio di integrità/reputazione, può anche scegliere di non revocare il blocco ad un'organizzazione.

NOTA: L'organizzazione può essere soggetta ad ulteriori misure di monitoraggio specificate da ASI/FSC come condizione per revocare il blocco. L'organizzazione sarà tenuta a soddisfare queste misure aggiuntive che potrebbero comportare ulteriori costi per svolgere audit supplementari, revisionare i documenti, ecc.

NOTA: Nel caso di rischi identificati per l'integrità del sistema FSC, FSC può anche richiedere all'Organizzazione Bloccata di partecipare alle attività di verifica delle transazioni o di partecipare al programma di identificazione del legno FSC (o a entrambi).

NOTA: FSC può, a sua discrezione, stipulare un Protocollo d'Intesa (Memorandum of Understanding - MoU) con l'Organizzazione Bloccata, come risposta ad una Falsa Dichiarazione. Il Protocollo d'Intesa può contenere condizioni specifiche aggiuntive per la revoca del blocco valutate caso per caso. In tali situazioni, se non diversamente specificato, le disposizioni del Protocollo d'Intesa sostituiscono la presente nota d'avviso.

- 4.2. Nel caso in cui **FSC** decidesse di revocare il blocco ad un'organizzazione, emetterà una fattura per il pagamento del contributo di risarcimento (dopo la conferma di adempimento della clausola 2.3.4 a) o della clausola 2.4.5 a)).

5. Contestazione di uno status di blocco e di una sanzione/contribuito di risarcimento

- 5.2. **L'organizzazione** che è stata bloccata secondo il paragrafo 2.3.2 o 2.4.2 può presentare prove per contestare la decisione di blocco presa da FSC, come specificato nel documento FSC-PRO-10-003

6. Obbligo di collaborare alle indagini

- 6.1. **Le organizzazioni** sono obbligate ad impiegare ogni ragionevole sforzo per intraprendere tutte le azioni per assistere e cooperare con FSC, ASI e/o l'Ente di certificazione al fine di eseguire le indagini sulle False Dichiarazioni nella modalità più corretta. Nel caso in cui l'organizzazione non riesca a cooperare in questo senso, FSC può bloccare l'organizzazione per un periodo che va fino a centoventi (120) mesi.

7. Per l'attuazione della Clausola 2.2.1 (Misure correttive)

7.1. Entro tre (3) mesi dal rilevamento della Falsa Dichiarazione, l'organizzazione che ha generato e rilasciato sul mercato il prodotto non conforme deve acquistare o allocare dallo stock esistente una quantità corrispondente di materiale FSC in entrata idoneo al gruppo di prodotti di riferimento.

NOTA: Se i crediti/volumi in una percentuale FSC corrispondente sono stati assegnati/dedotti per i prodotti non conformi dal bilancio dei volumi del gruppo di prodotti e solo materiale non ammissibile è stato utilizzato con il risultato di avere generato un evento di Falsa Dichiarazione, allora questo requisito è da considerarsi attuato.

NOTA: Nel caso in cui l'organizzazione non sia in grado di acquistare una quantità equivalente di materiale in ingresso FSC (per mancanza di disponibilità, capacità, ecc.), l'Ente di certificazione può, in circostanze eccezionali, estendere il periodo per l'attuazione di misure correttive fino a 12 mesi dalla data di rilevamento della Falsa Dichiarazione, a condizione che l'organizzazione sia in grado di giustificare il ritardo e abbia intrapreso misure credibili e verificabili per iniziare l'approvvigionamento della quantità corrispondente di materiale FSC in ingresso.

7.2 Se i prodotti non conformi accompagnati da False Dichiarazioni non si possono richiamare, de-etichettare o impedire che raggiungano il cliente finale a cui sono destinati, il materiale FSC in ingresso acquistato o assegnato dallo stock esistente non deve essere usato per produrre un nuovo prodotto conforme, così come qualsiasi credito FSC o valore percentuale calcolato da quel materiale deve essere considerato nullo (i prodotti fatti da tale materiale non devono essere venduti con la dichiarazione FSC).

NOTA: Nelle altre situazioni, l'organizzazione può produrre e rilasciare un "prodotto conforme" da quell'materiale FSC in ingresso.

7.3 Se l'**organizzazione** non può acquistare/allocare tale quantità (ad esempio, perché tale materiale non è disponibile), allora deve pagare un contributo di risarcimento a FSC in conformità con quanto specificato nel documento FSC-PRO-10-003.

7.4. Se l'**organizzazione** non può o non vuole pagare il contributo di risarcimento, allora sarà bloccata in riferimento a quanto specificato nel documento FSC-PRO-10-003.

NOTA: L'organizzazione deve adottare misure compensatorie indipendentemente dal suo stato di organizzazione bloccata. L'attuazione delle misure correttive è indipendente dal fatto che l'organizzazione stia pagando il contributo di risarcimento per uscire dallo stato di blocco.

Grafico 1. Garanzie di certezza sulla scala delle probabilità




Grafico 2. Gerarchia degli scenari e requisiti applicabili



ADVICE-40-004-19	Informazione riguardo la specie nei Gruppi di Prodotti FSC
Stato	Ritirato

ADVICE-40-004-20 (V1-0)	Conferma di origine per i prodotti contenenti <i>Paulownia</i> certificati FSC
Stato	Ritirato

ADVICE-40-004-20 (V2-0)	Conferma di origine per i prodotti certificati FSC provenienti da specie a rischio per l'integrità di FSC
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V3-1, Clausola 2.1, 2.2, 2.4, 5.1 e 8.3 c). FSC-STD-20-011 V4-2, Clausole 2.2 a); Sezione 12, Tabella B
Scopo	<p>Questa nota d'avviso si applica a tutte le organizzazioni richiedenti e già certificate CoC che si approvvigionano di materiale certificato FSC o che commercializzano prodotti realizzati con specie a rischio per l'integrità di FSC e che riportano una dichiarazione FSC (vedi Allegato I). La Nota d'avviso si applica anche a tutte le organizzazioni che dispongono di materiale certificato FSC in magazzino e di prodotti fabbricati a partire da stock preesistenti di materie prime certificate FSC.</p> <p>Questa Nota d'avviso non si applica alle organizzazioni certificate CoC che trattano materiale controllato / legno controllato FSC verificato attraverso un sistema di dovuta diligenza come specificato in <FSC-STD-40-005 V3-1 Requisiti per l'approvvigionamento di Legno Controllato FSC>.</p> <p>La presente Nota d'avviso si applica anche agli enti di certificazione accreditati FSC responsabili degli audit delle organizzazioni certificate CoC in base alla suddetta condizione.</p>
Data di approvazione	18 Settembre 2023
Entrata in vigore	1° gennaio 2024
Data di fine transizione	1° aprile 2024
Premessa	<p>Nel 2019 FSC ha incaricato ASI di intraprendere una verifica delle transazioni per i prodotti di <i>Paulownia</i> certificati FSC commercializzati nel 2018 e nel 2019. L'indagine di verifica delle transazioni si è conclusa nel 2020 e ha rivelato violazioni sistematiche dei requisiti di certificazione da parte di organizzazioni che commercializzavano prodotti di <i>Paulownia</i> non certificati come certificati in assenza di vendite di <i>Paulownia</i> da unità di gestione forestale FSC. Al fine di garantire l'integrità del sistema FSC, nel 2021 FSC ha introdotto una nota informativa ADVICE-40-004-20 sulla Conferma di origine per i prodotti di <i>Paulownia</i> certificati FSC. Un anno dopo, nel 2022, FSC e ASI</p>

	<p>hanno avviato la seconda indagine di verifica delle transazioni per i prodotti di <i>Paulownia</i> per controllare, oltre ad altri aspetti, l'efficacia della nota d'avviso. Non sono state individuate violazioni critiche e quindi la Nota d'avviso si è dimostrata uno strumento di lavoro funzionale a garantire l'integrità delle filiere di <i>Paulownia</i> certificata FSC.</p> <p>Una verifica delle transazioni su <i>Mangifera</i> e <i>Dalbergia</i> lanciata da FSC e ASI nel 2022 ha mostrato una situazione simile a quella della <i>Paulownia</i> nelle filiere certificate FSC di <i>Mangifera</i> e <i>Dalbergia</i>, dove la capacità limitata delle unità di gestione forestale certificate FSC non poteva essere compatibile con i volumi dichiarati nelle filiere.</p> <p>Considerando l'efficacia della Nota d'avviso ADVICE-40-004-20 sulla Conferma di origine per i prodotti <i>Paulownia</i> certificati FSC e con l'intenzione di rispondere in modo rapido al rischio di introduzione di input non ammissibili di <i>Mangifera</i> e <i>Dalbergia</i> o di qualsiasi altra specie a particolare rischio di integrità che FSC identifica attraverso la Verifica delle transazioni o altre indagini, FSC decide di adottare misure precauzionali ampliando l'ambito di applicazione dell'ADVICE-40-004-20, come definito qui sotto.</p> <p>Le specie interessate sono identificate da FSC a seguito di cicli di verifica delle transazioni o di altre indagini, quando esistono prove ragionevoli e convincenti che il commercio di queste specie solleva rischi critici per l'integrità di FSC.</p>
Nota d'avviso	<p><u>Sezione 1: Requisiti dell'organizzazione certificata</u></p> <p>1.1. L'organizzazione non deve includere specie a rischio per l'integrità di FSC nel proprio elenco di gruppi di prodotti, non deve accettare tale materiale come input certificato nei propri gruppi di prodotti certificati, né etichettare o vendere prodotti contenenti questo materiale con una dichiarazione FSC, a meno che l'organizzazione non sia in grado di rintracciare il materiale fino all'unità di gestione forestale di origine attraverso prove oggettive.</p> <p>1.2. L'organizzazione che utilizza materiale proveniente da specie particolarmente a rischio in base alla precedente clausola 1.1 deve garantire che le informazioni complete sulla specie siano registrate nell'elenco dei gruppi di prodotti (e non solo il genere).</p> <p>1.3. L'organizzazione deve riesaminare e, se necessario, rivedere l'elenco dei gruppi di prodotti dopo l'aggiunta di una nuova specie all'Allegato I.</p> <p><u>Sezione 2: Requisiti dell'ente di certificazione</u></p> <p>2.1. L'ente di certificazione deve verificare l'accuratezza e la credibilità della documentazione del fornitore che riconduce il materiale all'unità di gestione forestale di origine. Tale verifica deve essere effettuata almeno durante le valutazioni annuali.</p> <p>2.2. Se l'ente di certificazione giunge alla conclusione che la</p>

	<p>documentazione del fornitore non è sufficiente a tracciare chiaramente il materiale fino all'unità di gestione forestale di origine, l'ente di certificazione deve informare FSC e ASI del sospetto di falsa dichiarazione e condividere le informazioni pertinenti.</p> <p>2.3. L'ente di certificazione deve valutare lo scopo di certificazione dell'organizzazione per includere i dettagli della specie e aggiornare di conseguenza il database FSC, nel caso in cui sia stato registrato solo il genere.</p> <p>NOTA 1: FSC aggiornerà l'Allegato I sulla base delle conclusioni della Verifica delle Transazioni o di altre indagini ritenute necessarie.</p> <p>NOTA 2: Nel caso in cui l'allegato I specifichi solo il genere, la presente Nota d'avviso si applica a tutte le specie all'interno di questo genere.</p>
Allegato I	<p>L'allegato elenca le specie a rischio per l'integrità di FSC a cui si applica la presente nota d'avviso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dalbergia latifolia</i> • <i>Dalbergia scleroxylon</i> • <i>Dalbergia sissoo</i> • <i>Mangifera indica</i> • <i>Paulonia spp</i>

ADVICE-40-004-21	Moratoria sulle vendite di legno e prodotti di legno certificati FSC o Legno Controllato provenienti da tagli sanitario dalla regione di Irkutsk Oblast in Russia
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V3-0, Clausola 1.1.b), 1.6, 3.1 e 5.1 FSC-STD-40-005 V3-1, Clausola 2.1 FSC-STD-RUS-V6-1-2012 V6-1, Indicatori 8.3.1, 8.3.2 e 8.3.4 FSC-STD-RUS-02.1-2020, Indicatori 8.5.1 and 8.5.2
Scopo	Organizzazioni certificate per la gestione forestale (FM), con unità di gestione ubicata nella regione russa di Irkutsk Oblast e che immettono materiale certificato FSC nel mercato. Organizzazioni certificate COC/CW che si approvvigionano di materiale controllato attraverso una DDS (Due Diligence System) dalla regione russa di Irkutsk Oblast.
Entrata in vigore	14 Agosto 2021
Termini e definizioni	Tagli sanitari (traslitterazione dal russo "санитарно-оздоровительные мероприятия"; in russo "санитарно-оздоровительные мероприятия"): in Russia e in alcuni altri paesi è un termine combinato che si riferisce ai tagli fitosanitari e il recupero del "salvaged wood", dove il taglio fitosanitario è principalmente un'operazione di gestione forestale preventiva che cerca di garantire la salute e le proprietà della foresta, rimuovendo gli alberi

	<p>deboli o malati. Il recupero del “salvaged wood” è invece un’operazione di emergenza per rimuovere alberi fortemente danneggiati o alberi morti dopo alcuni eventi come tempeste di vento, incendi o epidemie di parassiti. Il recupero o il taglio di questi alberi ha anche una funzione sanitaria, il che rende difficile classificare gli interventi tra le due tipologie di operazioni.</p> <p>NOTA: Questa definizione è utilizzata solo ai fini della presente nota informativa.</p>
Premessa	<p>Nonostante le misure prese dal governo russo per affrontare la questione del disboscamento sanitario illegale, quest’ultimo rimane un problema in tutto il paese, specialmente nella regione di Irkutsk Oblast. Negli ultimi anni, in Russia, e in particolare nell’Oblast di Irkutsk, sono stati osservati alti tassi di tagli sanitari illegale, tra cui il taglio di aree più ampie di quelle definite nei permessi, il taglio di alberi sani, o il rilascio di permessi di taglio da parte di alcune autorità senza validi motivi. Questo problema è stato notato dal governo russo, dagli stakeholders, dalle ONG e confermato da FSC nel suo National Risk Assessment for Controlled Wood (NRA) per la Russia nel 2018 e da uno studio pubblicato da FSC Russia a dicembre 2020. Per mitigare i rischi immediati, nel 2020 le autorità locali dell’Irkutsk Oblast hanno temporaneamente sospeso i tagli sanitari nella regione.</p> <p>Sebbene la certificazione FSC richieda che qualsiasi tipo di operazione di gestione delle foreste, compreso il taglio sanitario, sia debitamente registrata e conforme alle norme di taglio pertinenti, i rischi associati al taglio sanitario illegale al momento non sono adeguatamente affrontati nel National Forest Stewardship Standard per la Russia (NFSS) e dalla NRA.</p> <p>Considerando che si tratta della regione più problematica della Russia per quanto riguarda il taglio sanitario e che la sospensione ufficiale dei tagli sanitari in questa regione sarà revocata entro la fine del 2021, questa nota d’avviso è stata sviluppata per affrontare il rischio che il legname proveniente da tagli illegali nella regione di Irkutsk Oblast entri nella catena di approvvigionamento FSC.</p>
Nota d’avviso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le organizzazioni certificate per la gestione forestale (FM) e che hanno unità di gestione nella regione di russa Irkutsk Oblast, non devono (direttamente o attraverso qualsiasi organizzazione affiliata) effettuare la vendita o la consegna di materiale certificato FSC (in qualsiasi forma: tronchi, legname segato o qualsiasi tipo di legno lavorato) raccolto dal taglio sanitario a Irkutsk Oblast, Russia. 2. Le organizzazioni certificate per la catena di custodia che riportano nello scopo di certificazione anche lo Standard <i>FSC-STD-40-005 Requisiti per l'approvvigionamento di Legno Controllato FSC</i> non devono svolgere vendite o consegne di materiale certificato FSC o Legno Controllato FSC (in qualsiasi forma: tronchi, legname segato o qualsiasi tipo di legno lavorato) approvvigionato da tagli sanitari a

	<p>Irkutsk Oblast, Russia.</p> <p>NOTA: Questa nota d'avviso può essere ritirata o modificata una volta che FSC recepisce che i cambiamenti normativi o politici (in termini di interpretazioni, aggiornamenti all'Analisi del Rischio Nazionale russo (NRA), aggiornamento dello Standard di Gestione Forestale Nazionale russo (NFSS), ecc.) siano in grado di affrontare più efficacemente il rischio che il materiale illegale proveniente tagli sanitari nella regione di Irkutsk Oblast entri nelle catene di approvvigionamento FSC.</p>
--	---

ADVICE-40-004-23	Valutazione dei terzi rispetto ai requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC
Norma di riferimento	<p>FSC-STD-40-004 V3-1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clausola 1.6, - Clausola 13.2, - Clausola 13.4 - Termini e definizioni: "Scopo" <p>FSC-STD-20-011 V4-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezione 9 - Clausola 11.3
Scopo	<p>Questa nota d'avviso si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A tutte le organizzazioni certificate CoC che esternalizzano delle attività del campo d'applicazione del certificato a terzi non certificati CoC. - Agli enti di certificazione che effettuano l'audit delle organizzazioni certificate in base alla condizione di cui sopra.
Data di approvazione	11 aprile 2023, Aggiornata l'01 settembre 2023
Entrata in vigore	1° luglio 2023
Data termine periodo di Transizione	31 Dicembre 2024
Premessa	<p>La Clausola 13.2 dello <u>Standard di Certificazione della Catena di Custodia FSC-STD-40-004 V3-1</u>, stabilisce che le attività soggette ad accordi di contoterzismo sono quelle incluse nello scopo del certificato CoC dell'organizzazione.</p> <p>La clausola 11.3 dello <u>Standard delle Valutazioni della Catena di Custodia FSC-STD-20-011 V4-2</u>, richiede all'ente di certificazione di progettare e implementare un sistema per valutare la pertinenza, l'efficacia e l'adeguatezza dell'autovalutazione dell'organizzazione e la conformità alla Sezione 7 dello <u>Standard di Certificazione della Catena di Custodia FSC-STD-40-004 V3-1</u>, in base all'ambito, alla scala, all'intensità e al rischio delle operazioni dell'organizzazione. Ciò consente a ciascun ente di certificazione di definire requisiti individuali su come e quando condurre audit in loco per i terzi o quando non farlo.</p>

	<p>Per garantire che tutti gli enti di certificazione applichino lo stesso livello di controllo e assicurino un'equa "parità di condizioni" (vale a dire che le condizioni di audit per le organizzazioni non dipendono dall'ente di certificazione scelto), si forniscono i seguenti suggerimenti.</p> <p>L'obiettivo di questa nota d'avviso è quello di fornire istruzioni chiare su come i requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC devono essere applicati ai terzisti che operano nell'ambito di accordi di contoterzismo.</p>
Termini e definizioni	<p>Audit di prima parte: una valutazione eseguita all'interno dell'organizzazione da parte delle proprie risorse di auditing (ad esempio, l'audit interno).</p> <p>Audit di seconda parte: una valutazione eseguita da una persona o un'organizzazione che ha un interesse nell'oggetto della valutazione (ad esempio, un'organizzazione conduce un audit al proprio terzista).</p>
Nota d'avviso	<p>1. Inclusione dei terzisti nell'autovalutazione dell'organizzazione</p> <p>1.1 L'organizzazione deve includere nell'accordo di contoterzismo con terzisti non certificati FSC disposizioni che specifichino il loro impegno nei confronti dei requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC o deve poter fare riferimento a una politica interna del terzista che dimostri tale impegno.</p> <p>1.2 L'organizzazione deve includere nella propria autovalutazione i terzisti non certificati FSC soggetti ad accordo di contoterzismo descrivendo come l'organizzazione ha confermato la conformità del terzista ai requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC.</p> <p>NOTA: I terzisti certificati da uno schema di certificazione¹ identificato da FSC come equivalente ai requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC sono esenti dalle autovalutazioni delle organizzazioni e dalle valutazioni del rischio degli enti di certificazione, analogamente ai terzisti certificati da FSC. Eventuali osservazioni o reclami su potenziali non conformità devono essere condivisi con gli enti di certificazione responsabili e con i proprietari degli schemi di certificazione.</p>
	<p>2. Valutazione del rischio della conformità dei terzisti ai requisiti sui diritti fondamentali del lavoro</p> <p>2.1 Oltre alla valutazione del rischio del sistema di controllo della Catena di Custodia dell'organizzazione utilizzato durante le attività di esternalizzazione in conto terzi per quanto riguarda i rischi di mescolamento, sostituzione o false dichiarazioni, l'ente di certificazione deve condurre una valutazione del rischio del controllo dell'organizzazione sulla conformità dei propri terzisti ai requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC.</p>

¹ Gli schemi di verifica consistono in standard volontari di sostenibilità (voluntary sustainability standards - VSS), meccanismi normativi nazionali e regionali, pratiche aziendali politiche interne di approvvigionamento e iniziative di sostenibilità.

	<p>2.2 Un accordo di esternalizzazione in conto terzi con un terzista non certificato FSC può essere classificato come "a basso rischio" se si applica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non ci sono reclami sostanziali riguardanti la conformità del terzista ai requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC dall'ultimo audit di sorveglianza; E b) la precedente valutazione non ha dato luogo ad alcuna non conformità in merito alla conformità del terzista ai requisiti sui diritti fondamentali del lavoro di FSC; E c) la precedente valutazione è stata condotta con un audit in loco presso il terzista; OPPURE d) la conformità del terzista ai requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC descritti nell'autovalutazione dell'organizzazione è confermata da documentazione e registrazioni provenienti da un audit di prima o seconda parte condotto almeno annualmente; OPPURE <p>NOTA: "Annualmente" deve essere interpretato come segue: almeno una volta per anno solare, ma non oltre 15 mesi dall'ultimo audit di prima o seconda parte (determinato dalla data della visita in loco).</p> <ul style="list-style-type: none"> e) il terzista si trova in un Paese con una valutazione di 1 o 2 secondo l'Indice dei diritti globali della ITUC² e con un punteggio CPI³ >50.
	<p>3. Valutazioni di accordi di contoterzismo a "basso rischio"</p> <p>3.1 Per gli accordi di contoterzismo classificati come "a basso rischio" in relazione a violazioni dei requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC, l'ente di certificazione deve condurre almeno un audit documentale del terzista.</p> <p>3.2 L'audit documentale deve comprendere almeno la verifica della conformità dell'organizzazione alle clausole 1.1 e 1.2 di cui sopra, al fine di identificare eventuali cambiamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) L'impegno del terzista dei confronti dei requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC (ad esempio, l'esistenza di reclami) b) lo stato del paese del terzista in relazione ai punteggi ITUC e CPI.
	<p>4. Valutazione degli accordi di contoterzismo ad "alto rischio"</p> <p>4.1 Per gli accordi di contoterzismo classificati come "ad alto rischio" in relazione a violazioni dei requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC, l'ente di certificazione deve condurre un audit in loco del terzista.</p>

² L'Indice dei diritti globali della ITUC documenta le violazioni dei diritti dei lavoratori riconosciuti a livello internazionale da parte di governi e datori di lavoro. I Paesi sono classificati in gruppi da 1 a 5+, a seconda del loro rispetto dei diritti collettivi del lavoro, <https://www.globalrightsindex.org/>

³ Corruption Perception Index, <https://www.transparency.org/en/cpi/>

	<p>NOTA: Quando i "terzisti ad alto rischio" sono situati in paesi diversi, l'ente di certificazione può incaricare le seguenti terze parti per il completamento dell'audit:</p> <p>i. un ente di certificazione accreditato FSC; oppure ii. un ente di certificazione accreditato per uno schema di verifica che sia identificato come equivalente ai requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC.</p> <p>4.2 Gli audit in loco devono includere, oltre alla conformità dell'organizzazione alle Clausole 1.1 e 1.2, colloqui con il personale e osservazioni del sito.</p>
	<p>5. Campionamento dei terzisti</p> <p>5.1. Se più di un accordo di esternalizzazione in conto terzi viene identificato come ad alto rischio, è possibile applicare un campionamento dei terzisti rilevanti in base alla clausola 9.6 dello <u>Standard delle Valutazioni della Catena di Custodia FSC-STD-20-011 V4-2</u></p> <p>NOTA: Se l'organizzazione desidera includere nuovi accordi di esternalizzazione in conto terzi ad alto rischio nel proprio campo di applicazione del certificato nel periodo tra le valutazioni dell'ente di certificazione, si applica di conseguenza la clausola 9.5 dello <u>Standard delle Valutazioni della Catena di Custodia FSC-STD-20-011 V4-2</u></p> <p>5.2 L'ente di certificazione può aggiungere i terzisti rilevanti all'insieme di terzisti identificati come aventi situazioni ad alto rischio in relazione al mescolamento di diversi materiali in ingresso e prelevare un campione dal numero complessivo risultante. In questo caso, il campione deve essere strutturato in modo da ottenere una copertura equilibrata dei due scenari di rischio.</p> <p>NOTA: Per i certificati di gruppo e multisito, il calcolo del campione dei terzisti deve essere effettuato a livello di sito partecipante.</p>

ADVICE-40-004-24	Valutazione dei requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC utilizzando gli schemi di verifica approvati da FSC
Norma di riferimento	<p>Standard di certificazione della Catena di Custodia FSC-STD-40-004 V3-1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clausola 1.6 - Clausola 1.11 - Sezione 7 - Allegato D: 'Autovalutazione dei requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC <p>Standard di valutazione della Catena di Custodia FSC-STD-20-011 V4-2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezione 11

	<p>- Sezione 12</p> <p>Procedura per la valutazione dell'equivalenza degli schemi di verifica rispetto ai requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC PSU-PRO-10-003 V1-1 IT</p>
Data di approvazione	11 aprile 2023
Entrata in vigore	1° luglio 2023
Scopo	La presente nota d'avviso si applica agli enti di certificazione e alle organizzazioni certificate, specificando le azioni da seguire quando si utilizzano schemi di certificazione approvati da FSC in conformità ai requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC.
Premessa	<p>La clausola 1.11 dello <u>Standard di certificazione della Catena di Custodia FSC-STD-40-004 V3-1</u>, afferma che "L'organizzazione può dimostrare la conformità con altri schemi di certificazione come prova di conformità alla Sezione 7 dei requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC".</p> <p>La sezione 11 dello <u>Standard delle Valutazioni della Catena di Custodia FSC-STD-20-011 V4-2</u> fornisce i requisiti per la valutazione dei requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC da parte degli enti di certificazione.</p> <p>La <u>Procedura per la valutazione dell'equivalenza degli schemi di certificazione rispetto ai requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC PSU-PRO10-003 V1-1</u> fornisce una metodologia chiara e trasparente per l'identificazione, l'analisi comparativa, la valutazione e l'approvazione degli schemi di verifica che possono dimostrare la conformità con i requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC nello <u>Standard di certificazione della Catena di Custodia FSC-STD-40-004 V3-1</u></p> <p>L'obiettivo di questa Nota d'avviso è fornire istruzioni per l'utilizzo di schemi di verifica approvati da FSC nella valutazione dei requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC. L'obiettivo è anche quello di facilitare la verifica dei requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC facendo leva su altri schemi di certificazione</p>
Termini e definizioni	<p>Schemi di certificazione approvati da FSC: Schemi di verifica di terze parti riconosciuti come parzialmente o totalmente equivalenti ai requisiti previsti dai requisiti fondamentali del lavoro FSC nello <u>Standard di certificazione della Catena di Custodia FSC-STD-40-004 V3-1</u> e nello <u>Standard delle Valutazioni della Catena di Custodia FSC-STD-20-011 V4-2</u>, sulla base della <u>Procedura per la valutazione dell'equivalenza degli schemi di verifica rispetto ai requisiti sui diritti fondamentali del lavoro FSC PSU-PRO10-003 V1-1</u></p> <p>Schemi di verifica: Standard volontari di sostenibilità (VSS), meccanismi normativi nazionali e regionali, pratiche aziendali, politiche interne di approvvigionamento e iniziative di sostenibilità.</p>

Schemi di verifica approvati da FSC	Schemi di certificazione: 1. SA80000:2014
-------------------------------------	--

ADVISE-40-004-25	Requisiti per le organizzazioni per fornire le corrette informazioni all'ente di certificazione ai fini del calcolo della commissione amministrativa annuale (Annual Administration Fee - AAF)
Norma di riferimento	FSC-STD-40-004 V3-1 Certificazione della Catena di Custodia FSC FSC-STD-40-006 V2-0 FSC Certificazione di Progetto FSC
Data di approvazione	29 aprile 2024
Entrata in vigore	01 luglio 2024
Scopo	La nota d'avviso è applicabile a tutte le organizzazioni che richiedono o già possiedono la certificazione di Catena di Custodia
Premessa	<p>L'AAF Policy <FSC-POL-20-005 V3-4 AAF Policy> prevede che l'ente di certificazione raccolga dall'organizzazione le informazioni necessarie per il calcolo dell'AAF, in modo che possa verificarle e inserirle nel database della certificazione FSC (clausola 2.2 della <FSC-POL-20-005 V3-4 AAF Policy>).</p> <p>Per la certificazione CoC, compresa la certificazione di progetto, il calcolo dell'AAF si basa sul fatturato dei prodotti forestali (Forest Product Turnover - FPT) (Clausola 5.1.1 di <FSC-POL-20-005 V3-4 AAF Policy>), e per le organizzazioni che non hanno il fatturato dei prodotti forestali, l'AAF è calcolata in base al costo complessivo annuale di acquisto di materiali e prodotti certificati (clausola 5.6.1 della <FSC-POL-20-005 V3-4 AAF Policy>). Per i progetti certificati FSC ai sensi dello <Standard FSC-STD-40-006 Certificazione di progetto FSC>, l'AAF viene calcolata sul costo complessivo di ciascun progetto (progetti una tantum) o sui costi complessivi aggregati (progetti multipli) invece che sul fatturato dei prodotti forestali.</p> <p>Né lo standard di Catena di Custodia <FSC-STD-40-004 V3-1> né lo standard di Certificazione di Progetto <FSC-STD-40-006> presentano requisiti specifici sulle informazioni che l'organizzazione deve fornire all'ente di certificazione per il calcolo dell'AAF.</p> <p>L'obiettivo di questa nota d'avviso è quello di fornire un riferimento normativo e un chiarimento sui requisiti che l'organizzazione deve fornire su richiesta all'ente di certificazione per il calcolo dell'AAF.</p> <p>Inoltre, per i casi eccezionali, la presente nota d'avviso chiarisce come l'AAF deve essere calcolata quando un'organizzazione non fornisce il fatturato dei prodotti forestali e/o le entrate.</p>

Termini e definizioni

Commissione Amministrativa Annuale (AAF): L'AAF è la tassa applicata dall'FSC Global Development (FSC GD) agli enti di certificazione accreditati, calcolata sulla base del rispettivo portafoglio di organizzazioni certificate. Lo scopo della tassa è quello di sostenere il servizio fornito dall'FSC GD per sostenere lo schema di certificazione FSC.

(Fonte: FSC-POL-20-005 V3-4)

Fatturato dei prodotti forestali (Forest Product Turnover):

a) le entrate generate da tutti i prodotti forestali certificati e non certificati; e

b) le entrate generate da tutti i prodotti contenenti legno o fibre e di tutti i prodotti contenenti componenti forestali non legnosi, compresi i materiali di recupero di origine forestale, indipendentemente dalla percentuale.

NOTA 1: I prodotti forestali si riferiscono ai prodotti in legno, alla pasta di legno e alla carta e ai prodotti forestali non legnosi secondo la <Classificazione prodotti FSC-STD-40-004a>.

NOTA 2: Il fatturato dei prodotti forestali non si riferisce ai prodotti 100% non forestali che le aziende potrebbero produrre.

NOTA 3: il fatturato dei prodotti forestali non si riferisce ai servizi correlati che un'organizzazione certificata può fornire a un'altra organizzazione. I servizi correlati che un'organizzazione certificata riceve nell'ambito di un accordo di contoterzismo, che contribuiscono ad aggiungere valore al prodotto, sono già intrinsecamente inclusi nella cifra del fatturato dei prodotti forestali e non devono essere incorporati in aggiunta al valore.

(Fonte: FSC-POL-20-005 V3-4)

Entrata: Per entrate si intendono le entrate totali di un'organizzazione derivanti dalla fornitura di beni e servizi, al netto degli sconti commerciali, dell'IVA, delle vendite intra-aziendali (ossia, dopo il consolidamento in caso di gruppo finanziario) e di qualsiasi altra imposta basata su tali entrate. Le entrate si riferiscono all'ultimo anno fiscale concluso e rappresentano un numero esatto con l'approssimazione di un dollaro intero.

NOTA 1: Il dato relativo alle entrate comprende le entrate di tutti i prodotti certificati e non certificati che un'organizzazione produce, indipendentemente dal fatto che includano o meno materiale di origine forestale.

NOTA 2: Le vendite intra-aziendali si riferiscono solo alle vendite

	<p>all'interno di una specifica certificazione, incluse le vendite all'interno di una certificazione multisito. Le vendite da un'organizzazione certificata a un'altra (anche se all'interno dello stesso gruppo aziendale) e le vendite effettuate all'interno di un gruppo tra membri del gruppo non sono considerate intra-aziendali.</p> <p>(Adattato da: FSC-POL-20-005 V3-4)</p>
<p>Nota d'avviso</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'organizzazione deve, su richiesta dell'ente di certificazione, fornire per ogni sito (o sito partecipante) informazioni verificabili sul fatturato dei prodotti forestali e/o sulle entrate per il calcolo dell'AAF. <p>NOTA: Alcune opzioni per la presentazione di queste informazioni sono incluse nell'Allegato I della presente nota d'avviso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Se l'organizzazione non dispone di un fatturato di prodotti forestali, perché non vende materiali o prodotti forestali certificati o non certificati (ad esempio, cataloghi certificati gratuiti e imballaggi certificati per i prodotti che vende), l'organizzazione deve fornire informazioni sul costo complessivo annuale di acquisto di materiali e prodotti certificati. <p>NOTA: Il costo dei materiali e dei prodotti certificati include il costo dei materiali e dei prodotti in legno controllato FSC.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Se l'organizzazione è una società di recente costituzione che non ha ancora completato un intero anno fiscale e quindi non può fornire il fatturato dei prodotti forestali richiesto, tali informazioni dovranno essere fornite nel successivo audit annuale. <p>NOTA: Nel caso di cui sopra, l'ente di certificazione utilizzerà "100.000" USD come cifra fittizia per il fatturato di prodotti forestali, come indicato nell'AAF Policy, come base per il calcolo dell'AAF, fino a quando la cifra fittizia non sarà sostituita dalla cifra effettiva del fatturato dei prodotti forestali nel successivo audit annuale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Se l'organizzazione è un'azienda esistente che è stata acquistata da un'altra entità legale e non ha ancora completato il primo anno fiscale, le informazioni sul fatturato dei prodotti forestali devono essere fornite nel successivo audit annuale. <p>NOTA: Nel caso di cui sopra, l'ente di certificazione utilizzerà</p>

"100.000" USD come cifra fittizia per il fatturato di prodotti forestali, come indicato nell'AAF Policy, come base per il calcolo dell'AAF, fino a quando la cifra fittizia non sarà sostituita dalla cifra effettiva del fatturato dei prodotti forestali nel successivo audit annuale.

5. Per i progetti certificati secondo lo standard di certificazione della catena di custodia <FSC-STD-40-004>, l'organizzazione deve fornire informazioni sul fatturato dei prodotti forestali. Questo include tutti i progetti, indipendentemente dal fatto che sia stata fatta o meno una dichiarazione di progetto

6. Per i progetti certificati secondo la <Certificazione di progetto FSC-STD-40-006 V2-0>, l'organizzazione deve fornire:

a) per i progetti singoli con certificazione di progetto una tantum, il costo complessivo del progetto finalizzato; oppure

b) per i progetti multipli con certificazione di progetto continua, il costo totale aggregato dei progetti finalizzati.

7. Se l'organizzazione sceglie di non divulgare le informazioni sul fatturato dei prodotti forestali e/o sulle entrate, e non si applicano né la clausola 3 né la clausola 4 della presente nota d'avviso, è consentito fornire all'ente di certificazione solo uno o più dei seguenti motivi per la mancata divulgazione di tali informazioni, e si applicherà quindi l'eccezione di cui alla clausola 8:

a) restrizioni legali; e/o

b) restrizioni di politica organizzativa.

8. Se l'organizzazione fornisce all'ente di certificazione almeno uno dei motivi di eccezione consentiti dalla clausola 7, per calcolare l'AAF si seguiranno le seguenti modalità:

a) per le organizzazioni che hanno fornito in precedenza informazioni sul fatturato dei prodotti forestali e/o sulle entrate, sulla base del punto medio di due classi di AAF più alte rispetto all'ultima cifra fornita, o con un tetto massimo di '10.000.000.000' USD, a seconda di quale sia il valore più basso); oppure

b) per le organizzazioni che non hanno fornito in precedenza informazioni sul fatturato dei prodotti forestali e/o sulle entrate, sulla base di:

i) un massimale di '5.000.000' USD per ogni sito partecipante alla certificazione CoC di gruppo; oppure

ii) un limite massimo di USD 10.000.000.000 per tutti gli altri tipi di certificazione CoC.

	<p>NOTA: Nei casi sopra citati, l'AAF può essere addebitato sulla base applicabile fino a quando non saranno fornite le informazioni richieste.</p>
<p>Allegato I</p>	<p>Esempi di prove e documentazione di supporto</p> <p>Per fornire all'ente di certificazione le informazioni sul fatturato dei prodotti forestali e/o sulle entrate secondo le clausole da 1 a 6 della presente nota d'avviso, l'organizzazione può scegliere tra le opzioni fornite di seguito.</p> <p>Opzione 1</p> <p>Una dichiarazione firmata da una società attendibile di servizi professionali che includa il nome del commercialista o del revisore, nonché dell'organizzazione.</p> <p>NOTA: Per l'opzione 1, l'ente di certificazione non può richiedere ulteriore documentazione di supporto per approfondire la validità dei dati dichiarati.</p> <p>Opzione 2</p> <p>Dati finanziari pubblicati da un'attendibile società di gestione del rischio e di scoring:</p> <p>a) Nel caso di organizzazioni con un'attività al 100% basata su prodotti d'origine forestale, dove le entrate riportate da una società di gestione del rischio e di scoring attendibile rappresentano il fatturato dei prodotti forestali.</p> <p>b) nel caso di organizzazioni con un'attività non basata al 100% su prodotti d'origine forestale, le entrate riportate da una società di gestione del rischio e di scoring affidabile rappresentano le entrate totali anziché il fatturato dei prodotti forestali.</p> <p>NOTA 1: quando è possibile determinare un intervallo di fatturato di prodotti forestali da una società di gestione del rischio e di scoring attendibile, si deve utilizzare il valore superiore.</p> <p>NOTA 2: Per l'opzione 2, l'ente di certificazione può scegliere di non valutare o indagare sulla validità delle informazioni fornite.</p> <p>Opzione 3</p> <p>Un'autodichiarazione formale che soddisfi i seguenti criteri:</p> <p>a) Dichiarare che le informazioni sono corrette al meglio delle conoscenze dell'organizzazione; e</p> <p>b) in forma scritta (e non orale); e</p> <p>c) firmata personalmente o elettronicamente (la soglia della firma elettronica avanzata secondo l'Articolo 3) da un individuo autorizzato (come un rappresentante legale o un contabile designato).</p>

	<p>NOTA 1: L'ufficio centrale di una certificazione CoC multisito o di un gruppo non è tenuto a raccogliere le autodichiarazioni scritte dei singoli siti/gruppi.</p> <p>NOTA 2: L'opzione 3 non è considerata sufficiente da sola. Un'autodichiarazione può essere utilizzata solo come documentazione di supporto e sarà valutata dall'ente di certificazione per la sua ragionevolezza, plausibilità e, per quanto possibile, accuratezza.</p> <p>Altri documenti che l'ente di certificazione può richiedere al fine di valutare la ragionevolezza, la plausibilità e l'accuratezza del fatturato dei prodotti forestali e/o delle entrate dichiarate includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo</p> <p>a) documentazione relativa all'imposta sulle vendite b) registri e documenti relativi all'imposta sul reddito c) registrazioni contabili d) bilanci; e) dichiarazione di una società di revisione contabile; f) contabilità di gestione che mostrino la codifica della contabilità generale.</p>
--	---

ADVICE-40-004-27	Inserimento della dichiarazione FSC CFM nella Certificazione di Catena di Custodia
Riferimenti normativi	FSC-STD-40-004 V3-1: - Clausola 2.4 - Clausola 5.1, Tabella C, 5.6, 5.9 - Sezione 8 - Clausola 9.3, Tabella D - Allegato E
Data di approvazione	30 aprile 2024
Entrata in vigore	1° luglio 2024
Scopo	La nota d'avviso si applica alle organizzazioni certificate CoC che intendono includere la dichiarazione FSC CFM nell'ambito dei loro gruppi di prodotti, sia che si tratti di un input ammissibile, sia che si tratti di una dichiarazione d'output.
Termini e definizioni	<u>Nuove definizioni</u> FSC CFM: dichiarazione FSC per prodotti basati su input provenienti da unità forestali certificate secondo lo Standard di Gestione Forestale Controllata (<i>Controlled Forest Management – CFM</i>)

Modifica delle definizioni correnti

Input che contribuisce alla dichiarazione: materiale d'input che conta ai fini della determinazione delle dichiarazioni FSC Misto o FSC Riciclato per prodotti controllati nell'ambito del sistema a percentuale oppure a crediti. Gli input ammissibili che contribuiscono alla dichiarazione sono i seguenti: materiali certificati FSC (ad eccezione di FSC CFM), materiali di recupero post-consumo e carta di recupero pre-consumo (Nota: questa ultima categoria esclude gli altri materiali di recupero pre-consumo, quali legno e sughero). La quantità dei materiali d'input ricevuti con dichiarazioni FSC Misto x% o FSC Riciclato x% che conta come input che contribuisce alla dichiarazione è proporzionale alla percentuale dichiarata sui documenti di vendita del fornitore (es. se vengono ricevuti 10 kg con una dichiarazione FSC Misto 70%, solo 7 kg contano come input che contribuiscono alla dichiarazione). L'intera quantità di materiali d'input ricevuti con una dichiarazione FSC Misto Crediti o FSC Riciclato Crediti conta come input che contribuisce alla dichiarazione (es. 100% della quantità d'input).

Materiale certificato FSC: materiale d'input che viene fornito con una dichiarazione FSC 100%, FSC Misto, FSC CFM o FSC Riciclato da un fornitore certificato FSC.

Dichiarazione FSC: dichiarazione su documenti di vendita e consegna per prodotti d'output certificati FSC o Legno Controllato FSC. Le dichiarazioni FSC sono: FSC 100%, FSC Misto x%, FSC Riciclato x%, FSC Misto Crediti, FSC Riciclato Crediti, FSC CFM e Legno Controllato FSC.

FSC Misto: dichiarazione FSC per prodotti basati su input di una o più delle seguenti categorie di materiale: FSC 100%, FSC Misto, FSC Riciclato, materiale controllato, FSC CFM, Legno Controllato FSC, materiale di recupero post-consumo, e/o materiale di recupero pre-consumo.

NOTA: i gruppi di prodotti che sono composti esclusivamente da materiale di recupero, da materiale controllato, FSC CFM e/o da Legno Controllato FSC non sono titolati ad essere venduti con la dichiarazione FSC Misto.

Categoria di materiale: classe di materiale vergine o di recupero che può essere usata in gruppi di prodotto FSC. Le categorie di materiale sono le seguenti: FSC 100%, FSC Misto, FSC Riciclato, FSC CFM, Legno Controllato FSC, materiale controllato, materiale di recupero post-consumo e materiale di recupero pre-consumo.

Abbreviazioni	CFM: Controlled Forest Management - Gestione Forestale Controllata
Premessa	<p>Il documento <FSC-STD-30-010 V3-0 Gestione Forestale Controllata> ha introdotto una nuova dichiarazione d'output (FSC CFM) per incentivare la Gestione Forestale Controllata e per distinguerla dai prodotti forestali provenienti da materiale controllato o Legno Controllato FSC conformi al <FSC-STD-40-005 Requisiti per l'approvvigionamento di Legno Controllato FSC>.</p> <p>Questo cambiamento nel quadro normativo FSC significa che il materiale proveniente da una gestione forestale certificata secondo FSC-STD-30-010 V2-0 (con la dichiarazione Legno Controllato FSC), sarà approvvigionato come FSC CFM, una volta che la certificazione sarà passata alla V3-0 dello standard. Ciò non influisce sulla catena di custodia del materiale precedentemente acquistato e venduto come Legno Controllato FSC.</p> <p>L'obiettivo di questa nota d'avviso è quello di fornire istruzioni per la creazione di gruppi di prodotti con la dichiarazione FSC CFM allo scopo di controllare la corrispondente dichiarazione d'output. L'organizzazione può utilizzare la dichiarazione FSC CFM nella documentazione di vendita, a condizione che siano soddisfatte le condizioni della presente nota d'avviso.</p>
Nota d'avviso	<p>1. Definizione dei gruppi di prodotti con dichiarazione FSC CFM</p> <p>1.1 L'organizzazione deve stabilire dei gruppi di prodotti separati allo scopo di controllare la dichiarazione FSC CFM.</p> <p>2. Approvvigionamento dei materiali</p> <p>2.1 L'organizzazione deve considerare la dichiarazione FSC CFM come un input ammissibile in base alla dichiarazione FSC specificata per gli output di un gruppo di prodotti. La Tabella B di <Certificazione della catena di custodia FSC-STD-40-004 V3-1> è stata modificata di conseguenza.</p>

Dichiarazione FSC d'output specificata per il gruppo di prodotti	Input ammissibili
FSC 100%	FSC 100%
FSC Misto x% FSC Misto Crediti	FSC 100%, FSC Misto x%, FSC Misto Crediti, FSC Riciclato x%, FSC Riciclato Crediti, materiale controllato, Legno Controllato FSC, materiale di recupero pre-consumo, m. di recupero post-consumo.
FSC Riciclato x% FSC Riciclato Crediti	FSC Riciclato x%, FSC Riciclato Crediti, materiale di recupero pre-consumo, m. di recupero post-consumo.
Legno Controllato FSC	FSC 100%, FSC Misto x%, FSC Misto Crediti, materiale controllato, Legno Controllato FSC.
FSC CFM	FSC CFM, FSC 100%
<p>3. Vendite</p> <p>3.1 L'organizzazione deve considerare l'FSC CFM come una dichiarazione FSC ammissibile per i prodotti d'output. La Tabella C di <Certificazione della Catena di Custodia FSC-STD-40-004 V3-1> è stata modificata di conseguenza</p>	

Dichiarazione FSC d'output specificata per il gruppo di prodotto	Sistema di controllo FSC		
	A trasferimento	A percentuale	A crediti
FSC 100%	✓	n.d.	n.d.
FSC Misto x%	✓	✓	n.d.
FSC Riciclato x%	✓	✓	n.d.
FSC Misto Crediti	✓	n.d.	✓
FSC Riciclato Crediti	✓	n.d.	✓
Legno Controllato FSC	✓	✓ (v. requisito 5.9)	✓ (v. requisito 5.9 e 11.10)
FSC CFM	✓	n.d.	n.d.

3.2 l'organizzazione può vendere prodotti con dichiarazione FSC CFM sui documenti di vendita e consegna solo se i prodotti sono grezzi o semilavorati e il cliente è certificato FSC.

3.3 in aggiunta al requisito 5.9 di <FSC-STD-40-004 V3-1 Certificazione di Catena di Custodia>, l'organizzazione può scegliere di declassare una dichiarazione di output FSC come presentato nella Figura 1.

Figura 1. Regole per declassare la dichiarazione FSC CFM

4. Sistema a trasferimento

4.1 per i periodi di dichiarazione o commesse in cui gli input FSC CFM sono combinati con altre categorie di materiali, l'organizzazione deve utilizzare la seguente tabella d'output (che modifica la Tabella D di <FSC-STD-40-004 V3-1 Certificazione della Catena di Custodia>) per determinare la dichiarazione.

Input	FSC 100%	FSC Misto Crediti	FSC Misto x%	FSC Riciclato Crediti	FSC Riciclato x%	Legno di recupero Pre-cons.	Carta di recupero pre-cons.	Carta e legno di recupero post-cons.	Legno Controllato FSC	FSC CFM
FSC 100%	FSC 100%			FSC Misto Crediti				FSC Misto 100%		FSC CFM
FSC Misto Crediti		FSC Misto Crediti		FSC Misto Crediti				FSC Misto Crediti	Legno Controllato FSC	
FSC Misto x%			FSC Misto x%					FSC Misto x%		
FSC Riciclato Crediti		FSC Misto Crediti		FSC Riciclato Crediti				FSC Riciclato Crediti		
FSC Riciclato x%					FSC Riciclato x%			FSC Riciclato x%		
Legno di recupero Pre-cons.										
Carta di recupero pre-cons.										
Carta e legno di recupero post-cons.	FSC Misto 100%	FSC Misto Crediti	FSC Misto x%	FSC Riciclato Crediti	FSC Riciclato x%			FSC Riciclato 100%		
Legno Controllato FSC									Legno Controllato FSC	
FSC CFM										FSC CFM

Tabella D rivista con l'inclusione della dichiarazione CFM



FSC International – Performance and Standards Unit

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Germany

+49 (0)228 36766 0

psu@fsc.org

TRADUZIONE a cura di FSC Italia

c/o Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile

Via Ugo Foscolo 12,

35131 Padova

(+39) 049 8762749

info@fsc-italia.it – consulenti@fsc-italia.it

Web: it.fsc.org

FSC® F000217